

**DISCIPLINA COMUNITARIA IN MATERIA DI AIUTI DI STATO A FAVORE
DELLA RICERCA, SVILUPPO E INNOVAZIONE**

AVVERTENZA

Il presente documento, destinato alla consultazione di esperti nazionali e terzi interessati, è un documento di lavoro elaborato dai servizi della DG Concorrenza e pertanto non rispecchia necessariamente la posizione della Commissione europea.

Né la Commissione europea, né qualsiasi altra persona che agisca per conto della Commissione europea è responsabile per l'uso che potrebbe essere fatto delle informazioni ivi contenute. Il contenuto del presente documento non conferisce alcun diritto.

DOCUMENTO DI LAVORO
PROGETTO PRELIMINARE

1. INTRODUZIONE	4
1.1. Gli obiettivi degli aiuti di Stato a favore della ricerca, sviluppo ed innovazione	4
1.2. La politica in materia di aiuti di Stato e la RSI	4
1.3. La valutazione comparata degli aiuti a favore della RSI	6
1.3.1. Il piano di azione nel settore degli aiuti di Stato: aiuti di Stato meno numerosi e più mirati, valutazione comparata degli aiuti	6
1.3.2. Fallimenti del mercato	7
1.3.3. Strumenti adeguati	8
1.3.4. Effetto di incentivazione e necessità dell'aiuto	8
1.3.5. Proporzionalità dell'aiuto	8
1.3.6. Gli effetti negativi degli aiuti a favore della RSI devono essere limitati per mantenere positivo il bilancio complessivo	9
1.4. Finalità delle misure specifiche contemplate dalla presente disciplina	9
2. CAMPO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI	10
2.1. Campo di applicazione della disciplina	10
2.2. Definizioni	11
3. AIUTI DI STATO AI SENSI DELL'ARTICOLO 87, PARAGRAFO 1, DEL TRATTATO CE	13
3.1. Enti di ricerca senza scopo di lucro come beneficiari di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE	13
3.2. Aiuti di Stato indiretti, ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE, accordati a imprese attraverso enti di ricerca senza scopo di lucro finanziati con risorse pubbliche	14
3.2.1. Attività di ricerca per conto di imprese (ricerca su contratto o servizi di ricerca)	14
3.2.2. Collaborazione fra imprese ed enti di ricerca senza scopo di lucro	14
4. COMPATIBILITÀ DEGLI AIUTI A NORMA DELL'ARTICOLO 87, PARAGRAFO 3, LETTERA B), DEL TRATTATO CE	15
5. VALUTAZIONE, DA PARTE DELLA COMMISSIONE, DELLA COMPATIBILITÀ DEGLI AIUTI A NORMA DELL'ARTICOLO 87, PARAGRAFO 3, LETTERA C), DEL TRATTATO CE	16
5.1. Requisiti di compatibilità applicabili a tutte le misure	16
5.1.1. Effetto di incentivazione e necessità dell'aiuto	16
5.1.2. Proporzionalità	17
5.2. Condizioni specifiche applicabili a determinate misure	17
5.2.1. Aiuti a favore di progetti di RSI	17
5.2.2. Aiuti per gli studi di fattibilità tecnica	22
5.2.3. Aiuti alle PMI per i costi dei diritti di proprietà industriale	23
5.2.4. Aiuti alle nuove imprese innovatrici	23
5.2.5. Aiuti per l'innovazione dei processi e dell'organizzazione nei servizi	23
5.2.6. Aiuti ai servizi di consulenza e aiuti ai servizi di supporto all'innovazione	25
5.2.7. Aiuti per il distaccamento di personale altamente qualificato	25
5.2.8. Aiuti ai poli di innovazione	26

6. COMPATIBILITÀ DEGLI AIUTI SOGGETTI AD UNA VALUTAZIONE DETTAGLIATA	27
6.1. Misure di aiuto soggette ad una valutazione dettagliata	27
6.2. Metodologia della valutazione dettagliata: criteri relativi alla RSI per la valutazione economica di determinati casi individuali	28
6.3. Effetti positivi degli aiuti	28
6.3.1. Esistenza di un fallimento del mercato	29
6.3.2. Strumento adeguato	29
6.3.3. Effetto di incentivazione e necessità degli aiuti	29
6.3.4. Proporzionalità degli aiuti	31
6.4. Analisi della distorsione della concorrenza e degli scambi	31
6.4.1. Distorsione degli incentivi dinamici	32
6.4.2. Creazione di potere di mercato	32
6.4.3. Mantenimento di strutture di mercato inefficienti	33
6.5. Valutazione comparativa e decisione	33
7. CUMULO	34
8. DISPOSIZIONI SPECIALI PER L'AGRICOLTURA	34
9. DISPOSIZIONI FINALI	35
9.1. Monitoraggio e relazioni	35
9.2. Opportune misure	36
9.3. Entrata in vigore, validità e revisione	37

1. INTRODUZIONE

1.1. Gli obiettivi degli aiuti di Stato a favore della ricerca, sviluppo ed innovazione

La promozione della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione (in prosieguo "la RSI") rappresenta un obiettivo importante di interesse comune. A norma dell'articolo 163 del trattato CE "La Comunità si propone l'obiettivo di rafforzare le basi scientifiche e tecnologiche dell'industria della Comunità, di favorire lo sviluppo della sua competitività internazionale e di promuovere le azioni di ricerca ritenute necessarie ...". Gli articoli da 164 a 173 stabiliscono le azioni da svolgere in tal senso, nonché l'ambito e l'attuazione del programma quadro pluriennale.

Nell'incontro di Barcellona del marzo 2002, il Consiglio europeo ha fissato un traguardo chiaro per l'evoluzione futura del sostegno finanziario a favore della ricerca, decidendo di incrementare la spesa complessiva per la ricerca, lo sviluppo e l'innovazione nell'Unione europea fino al 3% del PIL entro il 2010. Il Consiglio europeo ha inoltre precisato che i due terzi dei nuovi investimenti dovranno venire dal settore privato. Per raggiungere l'obiettivo, gli investimenti per la ricerca dovranno aumentare di un tasso medio annuo dell'8%, ripartito tra un tasso di crescita del 6% per quanto riguarda la spesa pubblica¹ e un tasso di crescita annuo del 9% per quanto riguarda gli investimenti privati².

L'obiettivo è accrescere l'efficienza economica mediante gli aiuti di Stato³ e contribuire in tal modo alla crescita sostenibile e all'occupazione. Gli aiuti di Stato a favore della RSI possono quindi essere considerati compatibili se l'aiuto può accrescere la RSI e se la distorsione della concorrenza non è considerata contraria all'interesse comune, che la Commissione equipara nella presente disciplina all'efficienza economica. Scopo della presente disciplina è realizzare detto obiettivo e in particolare aiutare gli Stati membri a orientare meglio gli aiuti rispetto ai pertinenti fallimenti del mercato.

L'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE stabilisce un divieto generale per quanto riguarda gli aiuti di Stato. In determinati casi, tuttavia, gli aiuti possono essere compatibili con il trattato a norma dell'articolo 87, paragrafi 2 e 3. Gli aiuti a favore della RSI sono giustificabili principalmente ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettere b) e c). Nella presente disciplina la Commissione fissa le regole che saranno poi applicate per la valutazione degli aiuti notificati, avvalendosi dei suoi poteri discrezionali per migliorare la certezza giuridica e la trasparenza delle sue decisioni.

1.2. La politica in materia di aiuti di Stato e la RSI

La strategia di Lisbona giudica l'attuale livello di RSI insufficiente per l'economia europea, suggerendo che un suo incremento porterebbe a una maggiore crescita nell'UE. La Commissione ritiene che le attuali regole in materia di aiuti di Stato a favore della ricerca e

¹ Occorre ricordare che solo una parte della spesa pubblica di R&S sarà classificata tra gli aiuti di Stato.

² Cfr. "Investire nella ricerca: un piano d'azione per l'Europa", comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, COM(2003) 226 def. (descritta infra), pag. 7.

³ In economia, il termine "efficienza" (o "efficienza economica") è riferito alla misura in cui viene ottimizzato il benessere totale in un particolare mercato e nell'economia in generale. L'aumento della RSI accresce l'efficienza economica dirigendo la domanda su prodotti, processi o servizi nuovi o più avanzati, il che equivale ad una diminuzione del prezzo di detti beni adattato alla qualità.

DOCUMENTO DI LAVORO PROGETTO PRELIMINARE

dello sviluppo (in prosieguo “R&S”) debbano essere modernizzate e potenziate per far fronte a tale sfida.

Nella presente disciplina la Commissione estende le attuali possibilità di aiuto a favore della ricerca e dello sviluppo a nuove azioni a sostegno dell’innovazione. L’innovazione è legata a un processo che consente di combinare conoscenza e tecnologia con lo sfruttamento delle opportunità offerte dal mercato per prodotti, servizi e processi commerciali nuovi o più avanzati rispetto a quelli già disponibili sul mercato comune, e comporta un certo grado di rischio. Ai fini delle regole in materia di aiuti di Stato, la Commissione ritiene tuttavia che gli aiuti di Stato a favore dell’innovazione vadano autorizzati non sulla base di una definizione astratta di innovazione, ma solo in relazione ad attività precise, che affrontino chiaramente i fallimenti del mercato che ostacolano l’innovazione e per le quali i benefici degli aiuti di Stato possono controbilanciare eventuali distorsioni della concorrenza e del commercio.

La Commissione intende inoltre promuovere una migliore amministrazione degli aiuti di Stato alla RSI, aumentando l’ambito delle esenzioni di categoria per la R&S, attualmente limitate agli aiuti alle piccole e medie imprese (“PMI”)⁴. Le misure di aiuto meno problematiche a favore della R&S saranno oggetto di un futuro regolamento generale sulle esenzioni per categoria. I presenti orientamenti continueranno ad essere applicabili a tutte le misure notificate alla Commissione, sia quando la misura non rientra nel campo di applicazione del regolamento generale sulle esenzioni per categoria, sia quando il regolamento generale sulle esenzioni per categoria stabilisca l’obbligo di notificare separatamente l’aiuto o quando uno Stato membro decida di notificare una misura che in linea di principio avrebbe potuto beneficiare di una esenzione di categoria e infine in tutti i casi di valutazione degli aiuti non notificati.

Inoltre, per orientare meglio l’analisi della Commissione la presente disciplina prevede, per la valutazione delle misure cui è applicabile, non solo regole sulla compatibilità di determinate misure di aiuto (parte 5 in prosieguo) ma anche, visto il maggior rischio che alcune misure determinino una distorsione della concorrenza e del commercio, una metodologia supplementare da applicare in caso di valutazione dettagliata (parte 6 in prosieguo).

In tale contesto la Commissione sottolinea che un mercato competitivo dovrebbe in linea di principio raggiungere senza intervento esterno l’efficienza economica in materia di RSI. In alcuni casi, tuttavia, ciò potrebbe non avvenire e l’intervento pubblico potrebbe quindi migliorare la situazione. Le imprese investiranno di più per la ricerca solo se potranno ricavare vantaggi commerciali concreti dai risultati e se saranno consapevoli delle opportunità di farlo. Vi sono numerose ragioni dell’insufficiente livello di R&S che sono in parte imputabili alle barriere strutturali e in parte alla presenza di fallimenti del mercato⁵. Alle barriere strutturali si dovrebbe di preferenza rimediare mediante misure strutturali⁶, mentre gli aiuti di Stato potrebbero risultare utili contro i fallimenti del mercato. Inoltre, dati empirici indicano che gli aiuti di Stato sono efficaci purché siano presenti condizioni favorevoli, come

⁴ Piano di azione nel settore degli aiuti di Stato - Aiuti di Stato meno numerosi e più mirati: itinerario di riforma degli aiuti di Stato 2005-2009. COM(2005) 107 def. – SEC (2005) 795; adottato il 7 giugno 2005.

⁵ Si parla di “fallimento del mercato” quando il mercato, senza intervento esterno, non porta ad un risultato efficiente sotto il profilo economico. In tali circostanze l’intervento dello Stato, e in particolare gli aiuti di Stato, può migliorare l’efficienza del mercato in termini di prezzi, produzione e uso delle risorse.

⁶ In particolare: formazione universitaria, programmi di ricerca e strutture pubbliche di ricerca, norme sui diritti di proprietà industriale a favore dell’innovazione e creazione, da parte delle imprese, di condizioni favorevoli allo sviluppo della RSI.

DOCUMENTO DI LAVORO PROGETTO PRELIMINARE

sistemi adeguati di diritti di proprietà intellettuale, un ambiente competitivo dotato di norme che favoriscono la ricerca e l'innovazione e mercati finanziari favorevoli.

Tuttavia, gli aiuti di Stato alterano la concorrenza, e una forte concorrenza è anche un fattore cruciale per l'incentivazione, sulla spinta del mercato, di investimenti in attività di RSI. È pertanto necessario elaborare in maniera attenta tali misure per limitarne gli effetti distorsivi, altrimenti gli aiuti di Stato rischiano di essere controproducenti e di ridurre il livello complessivo di RSI e la crescita economica.

Il principale problema per quanto riguarda gli aiuti alle imprese a favore della RSI è che potrebbero falsare e persino ridurre gli incentivi dinamici agli investimenti delle imprese concorrenti. Quando un'impresa riceve un aiuto, questo generalmente rafforza la sua posizione sul mercato e riduce il rendimento degli investimenti delle altre imprese. Se la diminuzione del rendimento è piuttosto significativa, può accadere che i concorrenti riducano le proprie attività di RSI. Inoltre, quando gli aiuti consentono di ridurre l'onere di bilancio per il beneficiario, possono anche ridurre gli incentivi del beneficiario a innovare. Esiste infine il rischio che gli aiuti sostengano imprese inefficienti o permettano al beneficiario di rafforzare le pratiche di esclusione o il potere di mercato.

1.3. La valutazione comparata degli aiuti a favore della RSI

1.3.1. Il piano di azione nel settore degli aiuti di Stato: aiuti di Stato meno numerosi e più mirati, valutazione comparata degli aiuti

Nel Piano di azione nel settore degli aiuti di Stato⁷ la Commissione ha annunciato che “per contribuire nel miglior modo possibile alla rin vigorita strategia di Lisbona per la crescita e l'occupazione, la Commissione, se del caso, rafforzerà l'approccio economico agli aiuti di Stato. L'approccio economico è lo strumento per concentrare meglio determinati aiuti di Stato e indirizzarli verso gli obiettivi della rin vigorita strategia di Lisbona”.

Per valutare la compatibilità di una misura di aiuto con il mercato comune, la Commissione effettua una valutazione comparata degli effetti positivi potenziali della misura nel conseguimento di un obiettivo di comune interesse rispetto ai potenziali effetti negativi dovuti alla distorsione degli scambi e della concorrenza. Il Piano di azione, sulla base della prassi esistente, ha codificato tale esercizio di valutazione in una misura che viene definita “**valutazione comparata**”⁸. Per decidere dell'approvazione di una misura di aiuti di Stato la valutazione comparata si articola in tre fasi, le prime due concernenti gli effetti positivi e l'ultima gli effetti negativi e la comparazione degli effetti positivi e negativi:

- 1) La misura d'aiuto è destinata ad un obiettivo ben definito d'interesse comune? (come crescita, occupazione, coesione, ambiente)
- 2) L'aiuto è concepito in modo da conseguire l'obiettivo d'interesse comune, ossia l'aiuto proposto risolve il fallimento del mercato o consegue altri obiettivi?
 - i. L'aiuto di Stato è uno strumento appropriato?

⁷ Cfr. PAAS (nota 4), paragrafo 21.

⁸ Cfr. PAAS (nota 4), paragrafi 11 e 20, sviluppati in maniera più dettagliata nella comunicazione sull'innovazione, COM(2005) 436 (def.) del 21.9.2005.

DOCUMENTO DI LAVORO PROGETTO PRELIMINARE

- ii. Vi è un effetto di incentivazione, ossia l'aiuto modifica il comportamento delle imprese?
 - iii. La misura di aiuto è proporzionale, ossia lo stesso cambiamento di comportamento potrebbe essere ottenuto con un numero minore di aiuti?
- 3) Le distorsioni della concorrenza e l'incidenza sugli scambi sono limitate, in modo che il bilancio complessivo sia positivo?

La valutazione comparata è rilevante anche per l'elaborazione di norme e per la valutazione di casi.

Per il regolamento sulle esenzioni di categoria, gli aiuti di Stato sono compatibili se vengono soddisfatte le condizioni ivi comunicate, e altrettanto avviene in generale per la maggior parte dei casi contemplati nella presente disciplina. Tuttavia, per quanto riguarda le singole misure di aiuto che hanno un notevole potenziale di distorsione della concorrenza a causa degli importi elevati degli aiuti, la Commissione procederà a una valutazione complessiva degli effetti positivi e negativi degli aiuti sulla base del principio di proporzionalità.

1.3.2. Fallimenti del mercato

Per fissare regole efficaci per la realizzazione di detto obiettivo da parte delle misure di aiuti, è innanzitutto necessario identificare i fallimenti del mercato che sono di ostacolo alla RSI. La RSI consiste in una serie di attività, che sono generatrici di una serie di prodotti di mercato e che sfruttano le risorse di RSI disponibili per sviluppare prodotti⁹ e processi nuovi o più avanzati in tali mercati, alimentando pertanto la crescita economica. Tuttavia, i fallimenti del mercato possono ostacolare la produttività ottimale delle capacità di RSI a disposizione e portare a risultati negativi per le ragioni seguenti:

- **Esternalità positive/ricadute delle conoscenze:** la RSI produce spesso effetti positivi per la società con lo ricadute delle conoscenze. Tuttavia, senza intervento esterno sul mercato, numerosi progetti, malgrado i vantaggi che presentano per la società, potrebbero risultare poco convenienti economicamente per il settore privato, perché le imprese a finalità di lucro non tengono conto degli effetti esterni delle proprie attività quando si tratta di decidere in quale misura ricorrere alla RSI. Di conseguenza, accade che i progetti di interesse comune non vengano sviluppati in assenza di intervento pubblico.
- **Beni pubblici/ricadute delle conoscenze:** per creare conoscenze di carattere generale, come nella ricerca fondamentale, è impossibile impedire ai terzi di servirsi dei risultati (bene pubblico), mentre è possibile proteggere le conoscenze specifiche legate alla produzione, ad esempio con brevetti che comportino un vantaggio economico per l'inventore. Per una politica adeguata a sostegno della RSI è importante distinguere tra creazione di conoscenze generali e la creazione di conoscenze che è possibile proteggere. Le imprese tendono a sfruttare, quali parassiti, le conoscenze generali create da altri, e ciò le scoraggia dal prendere l'iniziativa di crearne spontaneamente. Infatti, può accadere che il mercato sia non solo inefficiente, ma completamente inesistente. Se la produzione di conoscenze generali fosse maggiore, la società potrebbe beneficiare delle ricadute delle conoscenze nell'economia. Per conseguire detto obiettivo, è possibile che i governi si trovino a dover finanziare integralmente la ricerca fondamentale.

⁹ Ciò comprende i servizi.

DOCUMENTO DI LAVORO PROGETTO PRELIMINARE

- **Asimmetrie e imperfezioni dell'informazione:** la RSI è caratterizzata in misura notevole da rischi e incertezze. A causa delle asimmetrie e imperfezioni dell'informazione gli investitori privati possono esitare a finanziare progetti validi, e può accadere che personale altamente qualificato non venga a conoscenza di opportunità di lavoro in imprese innovatrici. Ciò può ostacolare la distribuzione adeguata delle risorse umane e finanziarie in tali mercati e la realizzazione di progetti importanti per l'economia.
- **Problemi di coordinamento e di messa in rete.** Possono sorgere problemi che impediscono alle imprese di coordinarsi o interagire, e di conseguenza di sviluppare RSI. Tra le numerose cause di tali problemi può essere citata ad esempio la difficoltà di coordinare le attività di R&S e di trovare partner adatti, mentre il coordinamento rappresenta un ottimo strumento per aumentare il livello di RSI.

1.3.3. Strumenti adeguati

Occorre ricordare che è possibile ricorrere ad altri strumenti più idonei per aumentare il livello di RSI nell'economia, come la normazione, l'incremento del finanziamento alle università, o misure fiscali generali a favore della RSI¹⁰. L'idoneità di uno strumento strategico in una determinata situazione è di regola legata alle cause principali del problema. Se un nuovo operatore non riesce a sfruttare adeguatamente i risultati della RSI, la riduzione delle barriere di mercato può essere più efficace del ricorso ad aiuti di Stato. Aumentando il finanziamento alle università si può rispondere meglio alla scarsità di personale qualificato di RSI che concedendo aiuti di Stato a progetti di RSI. Gli Stati membri, dunque, dovrebbero optare per gli aiuti di Stato qualora si tratti dello strumento idoneo per il problema che tentano di risolvere. A tale scopo è necessario identificare il fallimento del mercato che si intende affrontare con la misura di aiuto.

1.3.4. Effetto di incentivazione e necessità dell'aiuto

Gli aiuti di Stato a favore della RSI devono indurre il beneficiario a cambiare il suo comportamento, aumentandone il livello di attività di RSI e portandolo a realizzare progetti o attività di RSI che in caso contrario non avrebbero visto la luce o sarebbero stati realizzati in misura più limitata. La Commissione ritiene che grazie agli aiuti l'attività di RSI debba crescere in termini di scala, portata, importi di spesa e ritmo. L'effetto di incentivazione è identificabile con un raffronto dei fatti, con la comparazione dei livelli di attività prevista con e senza aiuti. Gli Stati membri devono dimostrare chiaramente come intendono assicurare la presenza di un effetto di incentivazione.

1.3.5. Proporzionalità dell'aiuto

Una misura di aiuto di Stato è ben concepita solo se l'aiuto è necessario in tutti i suoi elementi per creare incentivi a favore della RSI. L'aiuto di Stato sarà inefficace se sostituisce investimenti privati (espulsione/esclusione e sopravvenienza attiva). La necessità dell'aiuto è pertanto una condizione essenziale per la concessione di aiuti di Stato.

La necessità di fornire incentivi dipende dalle dimensioni del fallimento del mercato rispetto ai diversi tipi di misure e di beneficiari. Di conseguenza, per garantire che ogni aiuto sia

¹⁰ Si veda la comunicazione sull'applicazione delle norme relative agli aiuti di Stato alle misure di tassazione diretta delle imprese, GU C 384 del 10.12.1998.

DOCUMENTO DI LAVORO PROGETTO PRELIMINARE

proporzionato e limitato all'importo necessario, sono indicati livelli massimi di intensità dell'aiuto e di maggiorazioni in relazione ai costi ammissibili.

1.3.6. Gli effetti negativi degli aiuti a favore della RSI devono essere limitati per mantenere positivo il bilancio complessivo

I rischi/distorsioni di concorrenza derivanti dagli aiuti di Stato a favore della RSI possono:

- ostacolare gli incentivi dinamici delle imprese e portare all'espulsione dal mercato;
- favorire l'inefficienza della produzione;
- fomentare le pratiche di esclusione e accrescere il potere di mercato dell'impresa;
- influenzare la localizzazione delle attività economiche negli Stati membri;
- avere ripercussioni sui flussi di scambio.

Gli effetti negativi sono di regola più marcati per gli aiuti di importo più elevato e per gli aiuti concessi ad attività prossime alla commercializzazione del prodotto o del servizio. Di conseguenza l'intensità dell'aiuto è in generale più bassa per le attività legate allo sviluppo e all'innovazione che per le attività connesse alla ricerca. Inoltre, nel definire i costi ammissibili è importante assicurarsi che i costi che sono riconducibili ad attività di gestione corrente dell'impresa non possano beneficiare di aiuti. Occorre aggiungere che le caratteristiche del beneficiario e dei mercati hanno un impatto sul livello di distorsione. Detti aspetti saranno analizzati più attentamente nei casi sottoposti a una valutazione dettagliata.

1.4. Finalità delle misure specifiche contemplate dalla presente disciplina

Nell'applicare tali criteri alla RSI, la Commissione ha individuato una serie di misure per le quali gli aiuti di Stato possono risultare compatibili con l'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE.

Gli aiuti a favore di progetti di ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale sono destinati principalmente ai fallimenti del mercato legati alle esternalità positive, inclusi i beni pubblici. La Commissione ritiene utile mantenere diverse categorie di attività di RSI, nonostante le attività possano seguire un modello interattivo di innovazione piuttosto che un modello lineare. L'intensità dell'aiuto è diversa a seconda delle dimensioni del fallimento del mercato e della prossimità dell'attività alla commercializzazione. Inoltre, rispetto alle regole precedenti, alcune attività di innovazione sono state inserite nello sviluppo sperimentale e il sistema delle maggiorazioni è stato semplificato. Viste le conseguenze più gravi dei fallimenti del mercato e le maggiori esternalità positive previste, appare giustificato accordare maggiorazioni alle PMI, alle collaborazioni di e con le PMI, alle collaborazioni transfrontaliere e ai partenariati tra pubblico e privato (collaborazioni di imprese con organizzazioni di ricerca senza finalità di lucro).

Gli aiuti alle PMI per i costi dei diritti di proprietà industriale, sono destinati allo stesso fallimento del mercato, al fine di accrescere le possibilità delle PMI di ottenere un rendimento adeguato, incoraggiandole quindi a investire nella RSI.

Gli aiuti per gli studi di fattibilità tecnica relativi ai progetti di RSI sono destinati ad ovviare al fallimento dovuto all'imperfezione e all'asimmetria dell'informazione. Gli studi sono considerati più lontani dal mercato del progetto stesso, e pertanto è possibile accettare intensità di aiuto relativamente elevate.

DOCUMENTO DI LAVORO PROGETTO PRELIMINARE

Gli aiuti alle nuove imprese innovatrici sono stati introdotti per porre rimedio ai fallimenti del mercato legati all'imperfezione e all'asimmetria dell'informazione, fattore particolarmente nocivo per questo tipo di imprese perché ne danneggia la capacità di ottenere finanziamenti adeguati per iniziative innovative.

Gli aiuti per l'innovazione dell'organizzazione e dei processi nei servizi mirano a risolvere il problema dovuto al fatto che l'innovazione nelle attività dei servizi può non essere legata direttamente alla ricerca fondamentale o industriale. Nel settore dei servizi l'innovazione tende a basarsi su processi organizzazione nuovi, che derivano dalla diffusione e ricombinazione della conoscenza e della tecnologia. L'innovazione dell'organizzazione e dei processi nei servizi può risentire dei fallimenti del mercato dovuti all'imperfezione dell'informazione e alle esternalità positive.

Gli aiuti ai servizi di consulenza e di sostegno all'innovazione, forniti da intermediari dell'innovazione, sono destinati ad ovviare ai fallimenti del mercato dovuti a insufficiente diffusione delle informazioni, esternalità e mancanza di coordinamento. Gli aiuti di Stato sono una soluzione adeguata per cambiare gli incentivi delle PMI ad acquistare tali servizi e ad aumentare l'offerta e la domanda dei servizi forniti dagli intermediari dell'innovazione.

Gli aiuti per il distaccamento di personale altamente qualificato riguardano i fallimenti del mercato dovuti all'imperfetta informazione all'interno del mercato del lavoro nell'UE. Nell'UE il personale altamente qualificato tende a cercare lavoro nelle grandi imprese, in quanto si ritiene che queste offrano una maggiore garanzia di migliori condizioni di lavoro e una vita professionale più sicura e promettente. Dal canto loro, le PMI potrebbero fruire di migliori scambi di conoscenze e di maggiori capacità di innovazione se fossero in grado di assumere personale altamente qualificato per svolgere attività di RSI. Per rimediare ai fallimenti del mercato legati al coordinamento e sostenere la creazione di poli può essere utile anche una maggiore comunicazione tra grandi imprese o università e le PMI.

Gli aiuti ai poli di innovazione sono destinati a lottare contro i fallimenti del mercato dovuti a problemi di coordinamento che ostacolano lo sviluppo di poli o limitano le interazioni e gli scambi di conoscenze nei poli. Gli aiuti di Stato possono contribuire a risolvere il problema in due modi: innanzi tutto promuovendo gli investimenti in infrastrutture aperte e condivise per i poli di innovazione e, in secondo luogo, promuovendo l'attività dei poli, così da accrescere la collaborazione, il networking e l'apprendimento.

2. CAMPO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

2.1. Campo di applicazione della disciplina

La presente disciplina si applica agli aiuti di Stato alla ricerca, allo sviluppo e all'innovazione, nel rispetto delle altre norme comunitarie in materia di aiuti di Stato, delle disposizioni dei trattati europei e delle disposizioni legislative adottate in applicazione dei trattati.

A norma dei principi generali del trattato, non è possibile autorizzare un aiuto di Stato che risulti discriminatorio in misura non giustificata dal suo carattere di aiuto di Stato. Per quanto riguarda la RSI, occorre sottolineare in particolar modo che la Commissione non può autorizzare una misura di aiuto che escluda la possibilità di sfruttare i risultati della RSI in altri Stati membri.

DOCUMENTO DI LAVORO PROGETTO PRELIMINARE

La presente disciplina si applica agli aiuti destinati a promuovere la ricerca, lo sviluppo e l'innovazione in tutti i settori disciplinati dal trattato CE, nonché ai settori soggetti a norme comunitarie specifiche sugli aiuti di Stato, salvo altrimenti disposto da tali norme¹¹.

Occorre ricordare che la presente disciplina è applicabile agli aiuti di Stato alla RSI in campo ambientale¹², viste le numerose sinergie da sfruttare tra l'innovazione finalizzata alla qualità e al rendimento e quella volta a ottimizzare l'uso dell'energia, la gestione dei rifiuti e la sicurezza.

In seguito all'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 364/2004 della Commissione recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001, del 12 gennaio 2001, per quanto concerne l'estensione del suo campo d'applicazione agli aiuti alla ricerca e sviluppo¹³, gli aiuti alla ricerca e allo sviluppo concessi alle PMI sono esenti dall'obbligo di notifica alle condizioni di cui a detto regolamento. Gli Stati membri conservano tuttavia la facoltà di notificare detti aiuti e in tal caso per la valutazione degli aiuti notificati continuerà ad essere applicata la presente disciplina¹⁴.

Sebbene la presente disciplina preveda, per numerose misure, l'ammissibilità dei costi del personale e contenga una nuova misura sugli aiuti per l'assunzione di personale altamente qualificato, gli aiuti a favore dell'occupazione e della formazione dei ricercatori continuano ad essere disciplinati dagli specifici strumenti sugli aiuti di Stato a favore dell'occupazione e della formazione, costituiti attualmente dal regolamento (CE) n. 68/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti destinati alla formazione¹⁵ e dal regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione, del 12 dicembre 2002, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore dell'occupazione¹⁶.

Gli aiuti per la ricerca, lo sviluppo e l'innovazione a favore delle imprese in difficoltà a norma degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà¹⁷ sono esclusi dal campo di applicazione della presente disciplina.

2.2. Definizioni

Ai fini della presente disciplina sono applicabili in generale le seguenti definizioni:

a) **“piccole e medie imprese”, (PMI) “piccole imprese” e “medie imprese”:** le imprese ai sensi del regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, modificato da ultimo dal

¹¹ L'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1170/70 del Consiglio prevede norme specifiche sulla compatibilità degli aiuti di Stato alla R&S nel settore dei trasporti ferroviari, su strada e per vie navigabili.

¹² Si veda la vigente disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente, GU C 37 del 3.2.2001, pag. 3, punto 7. Inoltre, nell'ambito della revisione della disciplina ambientale, la Commissione prenderà in considerazione la possibilità di integrarvi nuove misure legate all'innovazione eco-compatibile.

¹³ GU L 63 del 28.2.2004, pag. 20.

¹⁴ Cfr. considerando 12, seconda frase, del regolamento (CE) n. 364/2004 della Commissione.

¹⁵ GU L 10 del 13.1.2001, pag. 20, modificato dal regolamento (CE) n. 363/2004 del 25 febbraio 2004, GU L 63 del 28.2.2004, pag. 20.

¹⁶ GU L 337 del 13.12.2002, pag. 3.

¹⁷ Attualmente: GU C 244 dell'1.10.2004, pag. 2.

DOCUMENTO DI LAVORO
PROGETTO PRELIMINARE

regolamento (CE) n. 364/2004 della Commissione¹⁸ o da qualunque regolamento che eventualmente lo sostituisca;

b) **“grandi imprese”**: le imprese che non rientrano nella definizione di piccole e medie imprese;

c) **“intensità dell’aiuto”**: l’importo lordo dell’aiuto espresso in percentuale dei costi ammissibili del progetto. Tutti i valori utilizzati sono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere. Quando un aiuto è concesso in forma diversa da una sovvenzione diretta in denaro, l’importo dell’aiuto è l’equivalente sovvenzione dell’aiuto. Gli aiuti erogabili in più rate sono attualizzati al loro valore al momento della concessione. Il tasso di interesse da applicare ai fini dell’attualizzazione e del calcolo dell’importo dell’aiuto nel caso di prestiti agevolati è il tasso di riferimento applicabile al momento della concessione. L’intensità dell’aiuto è calcolata per ciascun beneficiario;

d) **“organismo di ricerca senza scopo di lucro”**: indipendentemente dalla forma o fonte di finanziamento, un organismo, quale un’università o un istituto di ricerca, il cui compito principale è la ricerca e la diffusione dei risultati di essa, mediante l’insegnamento, la diffusione o il trasferimento di tecnologie, i cui profitti sono interamente reinvestiti nella ricerca o la diffusione dei risultati di essa; per il quale le imprese che sono in grado di esercitare un’influenza su un organismo così definito, ad esempio in qualità di azionisti o di membri, non godono di un accesso preferenziale alle risorse di ricerca o dei risultati prodotti dalla ricerca stessa;

e) **“ricerca fondamentale”**: lavori sperimentali o teorici svolti soprattutto per acquisire nuove conoscenze sui fondamenti dei fenomeni e dei fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni particolari;

f) **“ricerca industriale”**: ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o comportare un notevole miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti. È compresa la creazione di componenti di sistemi complessi necessari per la ricerca industriale, ad esclusione dei prototipi di cui al punto 2.2, lettera g);

g) **“sviluppo sperimentale”**: acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale ed altro, allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati. È possibile ad esempio comprendervi altre attività destinate alla definizione concettuale, pianificazione e documentazione di nuovi prodotti, processi e servizi. Tra le attività può figurare la produzione di progetti, disegni, piani ed altra documentazione, purché non destinati ad uso commerciale¹⁹.

È compresa la realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici e/o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. L’eventuale sfruttamento successivo dei progetti di

¹⁸ GU L 10 del 13.1.2001, pag. 33; GU L 63 del 28.2.2004, pag. 22.

¹⁹ Per uso commerciale si intende l’obiettivo di produrre effetti economici diretti mediante la commercializzazione del prototipo, dei risultati di un progetto di dimostrazione o della produzione sperimentale a un prezzo sufficientemente elevato in relazione ai costi. Non si tiene conto di eventuali vantaggi economici non commerciali relativi a un prototipo, a un progetto di dimostrazione o a un prodotto sperimentale, purché siano notevolmente inferiori ai costi.

DOCUMENTO DI LAVORO PROGETTO PRELIMINARE

dimostrazione o dei progetti pilota a scopo commerciale comporta la deduzione dei redditi così generati dai costi ammissibili.

Sono inoltre ammissibili la produzione e il collaudo dei prodotti, processi e servizi, a condizione che non possano essere impiegati in applicazioni industriali o a finalità commerciali.

Lo sviluppo sperimentale non comprende tuttavia le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche se tali modifiche possono rappresentare miglioramenti. Per la classificazione delle differenti attività, la Commissione fa riferimento alla propria prassi, nonché agli specifici esempi e spiegazioni del “Manuale di Frascati” dell’OCSE²⁰.

3. AIUTI DI STATO AI SENSI DELL’ARTICOLO 87, PARAGRAFO 1, DEL TRATTATO CE

3.1. Enti di ricerca senza scopo di lucro come beneficiari di aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE

Per determinare se enti di ricerca senza scopo di lucro siano beneficiari di aiuti di Stato occorre richiamarsi ai principi generali che disciplinano gli aiuti di Stato.

Conformemente all’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE e alla giurisprudenza della Corte di giustizia, il finanziamento pubblico di attività di R&S svolte da enti di ricerca senza scopo di lucro configurerà un aiuto di Stato se ricorrono tutte le condizioni di cui all’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE. Secondo la giurisprudenza è necessario fra l’altro, che l’ente in questione risponda alla definizione di impresa ai sensi di detta disposizione del trattato, e ciò non dipende dal suo status giuridico (pubblico o privato, con o senza scopo di lucro): l’elemento determinante affinché l’ente in questione sia considerato un’impresa è il fatto che svolga un’attività economica, cioè un’attività consistente nell’offrire beni e servizi su un dato mercato²¹. Di conseguenza, ogni finanziamento pubblico di attività economiche rientra nel campo d’applicazione dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE se ricorrono tutte le altre condizioni.

Nel caso in cui uno stesso ente svolga attività di natura economica e non economica, il finanziamento pubblico delle attività non economiche non rientrerà nel campo d’applicazione dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- i due tipi di attività possono essere chiaramente separati²²;
- il finanziamento di dette attività può essere chiaramente separato;
- l’ente è in grado di imputare costi a ciascuna delle attività e non vi sarà alcuna sovvenzione incrociata dell’attività economica.

²⁰ *The Measurement of Scientific and technological Activities, Proposed Standard Practice for Surveys on Research and Experimental Development*, Manuale di Frascati, OCSE 2002.

²¹ Causa 118/85, Commissione contro Italia, Racc. 1987, pag. 2599, punto 7; causa C-35/96 Commissione contro Italia, Racc. 1998, pag. I-3851, CNSD, punto 36; causa C-309/99, Wouters, Racc. 2002, pag. I-1577, punto 46.

²² Le attività economiche che possono essere chiaramente distinte dalle altre attività dell’ente di ricerca senza scopo di lucro devono comprendere la ricerca svolta nell’ambito di contratti con l’industria, il dare a noleggio infrastrutture di ricerca e la concessione di licenze sui diritti di proprietà intellettuale relativi ai risultati delle ricerche.

DOCUMENTO DI LAVORO
PROGETTO PRELIMINARE

Se invece le attività di natura economica e non economica sono collegate in modo inseparabile, qualsiasi finanziamento pubblico destinato a sostenere l'attività non economica può avere rilevanza ai fini di una configurazione di aiuto di Stato.

3.2. Aiuti di Stato indiretti, ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE, accordati a imprese attraverso enti di ricerca senza scopo di lucro finanziati con risorse pubbliche

3.2.1. Attività di ricerca per conto di imprese (ricerca su contratto o servizi di ricerca)

Un progetto è realizzato da un ente di ricerca senza scopo di lucro per conto di un'impresa se l'ente in questione, come mandatario, fornisce un servizio dietro pagamento di un prezzo adeguato, e se l'impresa, come mandante, determina le condizioni di tale servizio. Generalmente, il mandante resta proprietario dei risultati del progetto e si prende a carico i rischi di un eventuale insuccesso. Quando un ente di ricerca senza scopo di lucro esegue un contratto, non vi sarà generalmente nessun aiuto di Stato all'impresa attraverso l'ente in questione se ricorre una delle seguenti condizioni²³:

- 1) l'ente di ricerca senza scopo di lucro fornisce il servizio al prezzo di mercato, oppure,
- 2) in mancanza dell'elemento del prezzo di mercato, l'ente fornisce il servizio a un prezzo che rispecchia la totalità dei suoi costi più un margine ragionevole.

3.2.2. Collaborazione fra imprese ed enti di ricerca senza scopo di lucro

In un progetto di collaborazione, almeno due partner partecipano alla concezione del progetto, contribuiscono alla sua attuazione e condividono i rischi e i risultati.

Nel caso di progetti di collaborazione realizzati congiuntamente da imprese e da enti di ricerca senza scopo di lucro, la Commissione presuppone che nessun aiuto di Stato indiretto sia concesso al partner industriale attraverso l'ente di ricerca grazie alle condizioni favorevoli della collaborazione, se ricorre una delle seguenti condizioni:

- 1) tutti i costi del progetto sono a carico delle imprese partecipanti;
- 2) i risultati che non fanno sorgere diritti di proprietà intellettuale possono avere larga diffusione e gli eventuali diritti di proprietà intellettuale sui risultati dell'attività di RSI vengono pienamente attribuiti all'ente di ricerca senza scopo di lucro, oppure
- 3) l'ente di ricerca senza scopo di lucro riceve dalle imprese partecipanti un compenso equivalente al prezzo di mercato per i diritti di proprietà intellettuale che risultano dalle attività svolte nell'ambito del progetto. Ogni contributo delle imprese partecipanti ai costi dell'ente di ricerca sarà dedotto da tale compenso.

Se lo Stato membro non intende avvalersi di una di queste possibilità, è ugualmente possibile concludere che non si configuri un aiuto di Stato sulla base di una valutazione concreta del

²³ Per quanto riguarda gli altri elementi dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato CE si applicano le norme abituali, ossia, in particolare, occorrerà esaminare, conformemente alla giurisprudenza rilevante, se il comportamento dell'ente pubblico di ricerca possa essere attribuito allo Stato (cfr. la causa C-482/99, Francia contro Commissione, 16 maggio 2002; Stardust Marine, sulla questione dell'imputabilità allo Stato).

DOCUMENTO DI LAVORO PROGETTO PRELIMINARE

caso²⁴. Inoltre può non sussistere aiuto quando l'esame dell'accordo contrattuale fra i partner porti a concludere che tutti i diritti di proprietà intellettuale sui risultati delle attività di RSI, così come i diritti di accesso a tali risultati, sono attribuiti ai partner della collaborazione in modo da rispecchiare adeguatamente i loro rispettivi interessi, la partecipazione ai lavori e i contributi finanziari e di altro tipo al progetto.

Se le disposizioni di cui sopra non sono soddisfatte, la Commissione considererà l'intero valore del contributo dato al progetto dall'ente di ricerca come aiuto alle imprese, a meno che lo Stato membro quantifichi, con un calcolo concreto, il vantaggio che le imprese traggono dal progetto.

4. COMPATIBILITÀ DEGLI AIUTI A NORMA DELL'ARTICOLO 87, PARAGRAFO 3, LETTERA B), DEL TRATTATO CE

Ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera b), del trattato CE, gli aiuti a favore della RSI destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo possono considerarsi compatibili con il mercato comune.

La Commissione concluderà che l'articolo 87, paragrafo 3, lettera b), trova applicazione nel caso in cui siano soddisfatte le seguenti condizioni cumulative:

- la proposta di aiuti riguarda un progetto di cui siano descritti le condizioni di realizzazione, i partecipanti e gli obiettivi. La Commissione può anche considerare un gruppo di progetti come progetto ai sensi della presente disposizione;
- il progetto deve essere di comune interesse europeo, e deve contribuire in maniera concreta, esemplare e manifesta all'interesse comunitario. I vantaggi che il progetto consente di conseguire non devono limitarsi allo Stato membro o agli Stati membri che lo realizzano, ma devono estendersi all'intera Comunità. Il progetto deve dare un contributo sostanziale alla realizzazione degli obiettivi comunitari, ad esempio in quanto progetto di grande rilievo per lo Spazio europeo della ricerca o in quanto progetto di punta dell'industria europea. Il fatto che il progetto venga realizzato da imprese di paesi diversi non è sufficiente. Gli effetti positivi degli aiuti possono essere dimostrati, ad esempio, dalle importanti ricadute positive per la società, dal contributo al miglioramento della posizione internazionale della Comunità nel campo della RSI, dalla creazione di nuovi mercati o dello sviluppo di nuove tecnologie. I vantaggi derivanti dal progetto non devono limitarsi al settore direttamente interessato, ma i suoi risultati devono trovare un più ampio utilizzo nell'economia europea (mercati a monte o a valle, usi alternativi in altri settori, ecc.);
- l'aiuto è necessario e costituisce un incentivo per l'esecuzione del progetto, che deve comportare un grado di rischio elevato. Ciò può essere dimostrato esaminando il livello di redditività del progetto, l'importo degli investimenti, il calendario dei flussi di tesoreria e gli studi di fattibilità, le valutazioni del rischio e le opinioni degli esperti;
- il progetto riveste molta importanza per la sua natura e la sua entità; deve avere un obiettivo significativo ed essere di dimensioni considerevoli.

²⁴ Questa disposizione non è volta a modificare l'obbligo degli Stati membri di notificare certe misure ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3 del trattato CE.

DOCUMENTO DI LAVORO PROGETTO PRELIMINARE

La Commissione esaminerà più favorevolmente la notifica se vi è un contributo significativo al progetto da parte dello stesso beneficiario. Ciò vale, in linea di principio, anche quando il progetto interessa imprese o enti di ricerca di un gran numero di Stati membri.

Per consentire alla Commissione di esaminare adeguatamente il caso, il comune interesse europeo deve essere dimostrato in termini pratici: va provato, ad esempio, che il progetto permette di compiere progressi significativi nella realizzazione di specifici obiettivi comunitari.

5. VALUTAZIONE, DA PARTE DELLA COMMISSIONE, DELLA COMPATIBILITÀ DEGLI AIUTI A NORMA DELL'ARTICOLO 87, PARAGRAFO 3, LETTERA C), DEL TRATTATO CE

Gli aiuti alla ricerca e sviluppo e all'innovazione sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE se, sulla base della valutazione comparata sopra descritta, permettono di incrementare le attività di RSI senza alterare le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse. La Commissione esaminerà favorevolmente le notifiche di misure di aiuto accompagnate da rigorose valutazioni di misure analoghe del passato che dimostrano l'effetto incentivante dell'aiuto.

5.1. Requisiti di compatibilità applicabili a tutte le misure

5.1.1. Effetto di incentivazione e necessità dell'aiuto

Gli aiuti di Stato devono avere un effetto di incentivazione, devono cioè portare a un cambiamento nel comportamento del beneficiario che aumenti il suo livello di attività di RSI. La Commissione ritiene che l'aiuto non costituisca un incentivo per il beneficiario in tutti i casi in cui l'attività di RSI²⁵ sia già stata avviata prima che il beneficiario abbia presentato domanda di aiuto alle autorità nazionali.

Se il progetto di RSI oggetto dell'aiuto non è stato avviato prima della domanda, la Commissione ritiene che l'effetto di incentivazione sia automaticamente presente per le seguenti misure d'aiuto:

- aiuti al progetto e agli studi di fattibilità quando il beneficiario è una PMI e l'importo degli aiuti è inferiore a 5 milioni di euro per progetto (aiuti al progetto + aiuti agli studi di fattibilità) e per PMI;
- aiuti alle PMI per i costi dei diritti di proprietà industriale;
- aiuti alle nuove imprese innovatrici;
- aiuti per i servizi di consulenza nel settore dell'innovazione; aiuti per i servizi di sostegno all'innovazione;
- aiuti per il distacco di personale altamente qualificato.

Per tutte le altre misure²⁶, la Commissione chiederà che venga dimostrato l'effetto di incentivazione. Per comprovare che i progetti di aiuto spingeranno le imprese a svolgere ricerche che altrimenti non avrebbero effettuato, gli Stati membri dovranno fornire i seguenti

²⁵ Se la proposta si riferisce alla concessione di aiuti per un progetto di RSI, ciò non esclude che il potenziale beneficiario abbia già realizzato studi di fattibilità che non sono coperti dalla richiesta di aiuti di Stato.

²⁶ Cioè gli aiuti destinati ai progetti delle grandi imprese, gli aiuti per l'innovazione organizzativa e dei processi nei servizi e gli aiuti ai poli d'innovazione.

DOCUMENTO DI LAVORO PROGETTO PRELIMINARE

elementi quantitativi per tutte le misure individuali esaminate dalla Commissione, sulla base di un'analisi controfattuale fra una situazione che veda o meno la concessione di un aiuto:

- variazione delle spese di RSI;
- variazione del numero di persone impiegate in attività di RSI;
- variazione delle spese di RSI rispetto al fatturato totale;
- altri fattori quantitativi rilevanti indicati dallo Stato membro che presenta la notifica.

Se può essere dimostrato un effetto significativo su uno di questi elementi quantitativi, tenendo conto del comportamento normale di un'impresa del settore interessato, la Commissione, in generale concluderà che l'aiuto proposto ha un effetto incentivante.

Nella sua valutazione la Commissione terrà inoltre conto in modo particolare dei seguenti elementi qualitativi:

- il livello di rischio che presenta il progetto di ricerca e il fatto che l'aiuto contribuisca ad ampliare il campo delle attività di RSI o ad accelerarle;
- il carattere a lungo termine del progetto.

Questi elementi qualitativi possono anche, eccezionalmente, bastare a comprovare l'esistenza di un effetto di incentivazione.

Se la Commissione intraprende un esame approfondito di una misura individuale, questi indicatori possono non essere considerati sufficienti per dimostrare l'esistenza di un effetto di incentivazione, e la Commissione potrà domandare prove supplementari.

Nel valutare un regime d'aiuti il cui effetto di incentivazione non sia automaticamente garantito (cfr. sopra, il paragrafo 2), la Commissione ritiene che le condizioni necessarie siano soddisfatte se lo Stato membro si è impegnato a concedere aiuti individuali ai sensi di detto regime solo dopo aver verificato l'esistenza dell'effetto incentivante, e a fornire relazioni annuali sull'attuazione di tale regime approvato. In queste relazioni annuali, lo Stato membro deve dimostrare in che modo ha valutato l'effetto di incentivazione dell'aiuto prima della sua concessione utilizzando gli indicatori quantitativi e qualitativi sopra indicati.

5.1.2. Proporzionalità

Quando un aiuto può essere considerato come avente un effetto di incentivazione, la Commissione ritiene che i costi ammissibili e le intensità massime di aiuto previsti per ogni misura al paragrafo 5.2 siano proporzionali al problema identificato. Tuttavia, nel caso di un esame approfondito, la Commissione chiederà agli Stati membri di fornire dei dati per garantire che questo criterio sia soddisfatto.

5.2. Condizioni specifiche applicabili a determinate misure

5.2.1. Aiuti a favore di progetti di RSI

Intensità di base dell'aiuto per le diverse categorie di RSI

Il progetto sovvenzionato deve rientrare integralmente in una o più delle seguenti categorie di ricerca: ricerca fondamentale, ricerca industriale, sviluppo sperimentale.

L'intensità di base dell'aiuto, calcolata in funzione dei costi ammissibili del progetto, non può superare:

DOCUMENTO DI LAVORO PROGETTO PRELIMINARE

- a) il 100% per la ricerca fondamentale;
- b) il 50% per la ricerca industriale;
- c) il [20]% per lo sviluppo sperimentale.

L'intensità di aiuto sarà calcolata sulla base dei costi del progetto di ricerca, nella misura in cui possano essere considerati ammissibili ai sensi della definizione indicata in appresso. Qualora i costi siano in parte dovuti ad altre attività - in particolare altre attività di R&S - essi vanno ripartiti in funzione del tipo di attività al fine di permettere il predetto calcolo.

Qualora un progetto consti di diverse attività, queste dovranno essere classificate in una delle tre categorie sopramenzionate (ricerca fondamentale, ricerca industriale, sviluppo sperimentale), oppure in nessuna di esse. In questa operazione di classificazione non bisognerà necessariamente seguire un approccio di tipo cronologico, muovendosi in maniera sequenziale nel tempo dalla ricerca fondamentale alle attività più prossime al mercato. Niente impedisce quindi alla Commissione di classificare come ricerca industriale un'attività effettuata in un momento successivo, e di ritenere che un'attività svolta in una fase precedente del progetto rappresenti uno sviluppo sperimentale o non costituisca affatto un'attività di ricerca.

L'intensità dell'aiuto deve essere stabilita per ogni beneficiario e per ogni partner che riceve un aiuto di Stato in un progetto di collaborazione.

Nel caso di aiuti di Stato a favore di un progetto di R&S realizzato in collaborazione fra enti di ricerca senza scopo di lucro e imprese, l'aiuto complessivo, sotto forma di sostegno diretto dello Stato allo specifico progetto di ricerca e di contributi degli enti di ricerca al medesimo progetto, qualora tali contributi si configurino come aiuti (cfr. paragrafo 3.2), non potrà superare i massimali summenzionati per ogni beneficiario.

Maggiorazioni

Possono essere applicabili intensità di aiuto superiori²⁷ e i massimali fissati per la ricerca industriale e lo sviluppo sperimentale possono essere maggiorati secondo le seguenti modalità:

- a) quando l'aiuto è destinato a PMI, l'intensità massima può essere aumentata di 10 punti percentuale per le medie imprese e di 15 punti percentuali per le piccole imprese;
- b) può essere aggiunta una maggiorazione di 15 punti percentuale se ricorre una delle seguenti condizioni:

- se il progetto comporta una *collaborazione effettiva fra almeno due imprese indipendenti*. Nessuna impresa deve sostenere da sola più del 70% dei costi ammissibili. Inoltre, per le grandi imprese, la maggiorazione si applica solo se esse collaborano con almeno una PMI o se la collaborazione è transfrontaliera, cioè se le attività di ricerca e sviluppo sono effettuate almeno in due Stati membri diversi. Il subappalto non è considerato come una collaborazione effettiva;

oppure

- se il progetto comporta un'*effettiva collaborazione fra un'impresa e un ente di ricerca senza scopo di lucro*, in particolare nel contesto del coordinamento

²⁷ I progetti rientranti nel programma quadro di azioni comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione saranno automaticamente ammissibili a una maggiorazione per la collaborazione date le condizioni minime di partecipazione a tali progetti.

DOCUMENTO DI LAVORO PROGETTO PRELIMINARE

delle politiche nazionali di R&S, e l'ente di ricerca sostiene almeno il 10% dei costi ammissibili del progetto e ha il diritto di pubblicare i risultati dei progetti di ricerca nella misura in cui scaturiscano da ricerche da esso svolte. Il subappalto non è considerato come una collaborazione effettiva;

oppure

- solo nel caso della ricerca industriale, se i risultati del progetto sono ampiamente *diffusi* in convegni o pubblicati in riviste tecniche e scientifiche, o sono inseriti in banche dati di libero accesso (in cui i dati delle ricerche, non elaborati, possono essere consultati da tutti) o divulgati tramite software gratuito od *open source*.

DOCUMENTO DI LAVORO
PROGETTO PRELIMINARE

Tabella delle intensità d'aiuto

	Piccole imprese	Medie imprese	Grandi imprese
<i>Ricerca fondamentale</i>	100%	100%	100%
<i>Ricerca industriale</i>	65%	60%	50%
<i>Ricerca industriale</i> Condizioni: - collaborazione fra imprese; per le grandi imprese: collaborazione transfrontaliera o con almeno una PMI oppure - collaborazione con un ente pubblico di ricerca (PPP) oppure - diffusione dei risultati	80%	75%	65%
<i>Sviluppo sperimentale</i>	[35]%	[30]%	[20]%
<i>Sviluppo sperimentale</i> Condizioni: - collaborazione fra imprese; per le grandi imprese: collaborazione transfrontaliera o con almeno una PMI oppure - collaborazione con un ente pubblico di ricerca	[50]%	[45]%	[35]%

Costi ammissibili

Sono ammissibili i seguenti costi:

- le spese di personale (ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario impiegato nell'attività di ricerca);
- i costi degli strumenti e delle attrezzature nella misura e per la durata in cui siano utilizzati per il progetto di ricerca. Se gli strumenti e le attrezzature non sono utilizzati per il progetto di ricerca per tutto il loro ciclo di vita, è considerato ammissibile solo il costo dell'ammortamento corrispondente alla durata del progetto di ricerca, calcolato secondo i principi della buona prassi contabile;

DOCUMENTO DI LAVORO PROGETTO PRELIMINARE

- i costi dei fabbricati e dei terreni nella misura e per la durata in cui siano utilizzati per il progetto di ricerca. Per quanto riguarda i fabbricati, è considerato ammissibile solo il costo dell'ammortamento corrispondente alla durata del progetto di ricerca, calcolato secondo i principi della buona prassi contabile. Per quanto riguarda i terreni, sono ammissibili i costi delle cessioni a condizioni commerciali o i costi di capitale effettivamente sostenuti;
- i costi della ricerca contrattuale, delle competenze tecniche e dei brevetti, acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne a prezzi di mercato, nell'ambito di un'operazione effettuata alle normali condizioni di mercato e che non comporti elementi di collusione, così come i costi dei servizi di consulenza e di servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini dell'attività di ricerca.

Questi costi sono generalmente considerati ammissibili solo a concorrenza del 70% del totale dei costi ammissibili del progetto, poiché l'aiuto deve incentivare il beneficiario a effettuare una parte considerevole del progetto di R&S, e non solo a investire in un trasferimento di tecnologia. Se uno Stato membro, eccezionalmente, intende concedere un aiuto in un caso in cui una proporzione superiore al 70% dei costi ammissibili del progetto sia costituita da costi di tale natura, deve dimostrare nella notifica i motivi per cui un tale aiuto è considerato giustificato.

- spese generali supplementari derivanti direttamente dal progetto di ricerca, a concorrenza del 20% del totale dei costi del progetto.
- altri costi d'esercizio, inclusi il costo dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi, direttamente imputabili all'attività di ricerca.

Forma dell'aiuto

1) Forma dell'aiuto

Gli aiuti ai progetti possono essere concessi in tutte le forme.

2) Anticipo rimborsabile

L'anticipo rimborsabile è un prestito per un progetto versato in una o più rate, e le cui condizioni di rimborso dipendono dall'esito del progetto. Se uno Stato membro concede un **anticipo rimborsabile** che può considerarsi aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato CE, le disposizioni relative all'intensità ammissibile dell'aiuto vengono sostituite dalle norme qui sotto esposte:

La misura di aiuto deve prevedere che, in caso di successo del progetto, il prestito sia rimborsato ad un tasso di interesse perlomeno pari al tasso di riferimento applicabile fissato dalla Commissione²⁸. Per consentire alla Commissione di valutare la misura d'aiuto, questa deve contenere disposizioni dettagliate relative al rimborso in caso di successo e deve definire chiaramente che cosa sarà considerato come successo delle attività di ricerca. Tutte queste informazioni devono essere notificate alla Commissione. La Commissione verificherà che la definizione di successo sia stata stabilita in base a un'ipotesi cauta e ragionevole.

In caso di insuccesso del progetto l'anticipo non deve essere rimborsato nella totalità. La Commissione chiederà in generale che il rimborso sia proporzionale al grado di successo

²⁸ Comunicazione della Commissione relativa al metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione, GU C 273 del 9.9.1997, pag. 3, consultabile anche al seguente indirizzo web: http://europa.eu.int/comm/competition/state_aid/others/reference_rates.html.

DOCUMENTO DI LAVORO PROGETTO PRELIMINARE

ottenuto. In particolare, in caso di un livello di successo che vada al di là della definizione stabilita, lo Stato potrà continuare a chiedere pagamenti al di là del rimborso dell'importo del prestito inclusi gli interessi calcolati conformemente al tasso di riferimento previsto dalla Commissione.

L'anticipo può coprire fino a un massimo del 40% dei costi ammissibili per la fase di sviluppo sperimentale del progetto e fino al 60% per la fase della ricerca industriale, senza che possano essere aggiunte maggiorazioni.

3) Misure fiscali

In base a studi econometrici forniti dagli Stati membri nella notifica, la Commissione riterrà che le misure di aiuto alla RSI di natura fiscale abbiano un effetto incentivante, poiché incoraggiano le imprese ad incrementare le spese in tale ambito di attività.

Per quanto riguarda le misure di aiuto statale alla RSI di natura fiscale, l'intensità può essere calcolata sulla base dei progetti individuali di RSI oppure, a livello di un'impresa, come il rapporto fra lo sgravio fiscale complessivo e la somma di tutti i costi ammissibili di RSI sostenuti in un periodo non superiore a tre esercizi fiscali consecutivi. La Commissione chiederà agli Stati membri di comunicare:

- ex ante, quando notificano una misura di aiuto alla RSI di natura fiscale: una stima del numero di beneficiari;

- ex post, quando presentano la relazione annuale: l'elenco dei beneficiari che hanno ottenuto uno sgravio fiscale superiore a [100 000 euro], con l'importo esatto dell'aiuto ricevuto.

Clausola di allineamento

Per correggere distorsioni degli scambi internazionali potenziali o effettive, dirette o indirette, possono essere autorizzate intensità superiori a quelle ammissibili ai sensi delle sopramenzionate disposizioni se – direttamente o indirettamente – i concorrenti situati al di fuori dell'Unione europea hanno ricevuto (nei tre anni precedenti) o riceveranno aiuti di intensità equivalente per analoghi progetti, programmi, ricerche, sviluppo o tecnologia. Tuttavia, se è probabile che si verifichino distorsioni degli scambi internazionali dopo più di tre anni, data la natura particolare del settore interessato, il periodo di riferimento può essere esteso di conseguenza.

Nella misura del possibile lo Stato membro interessato fornirà alla Commissione informazioni sufficienti a permetterle di valutare la situazione, in particolare per quanto riguarda la necessità di prendere in considerazione il vantaggio competitivo di cui gode il concorrente del paese terzo. Se la Commissione non dispone di elementi di prova sull'aiuto concesso o previsto, può anche basare la propria decisione su prove indirette.

5.2.2. Aiuti per gli studi di fattibilità tecnica

Gli aiuti per gli studi di fattibilità tecnica preliminari ad attività di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE purché l'intensità dell'aiuto, calcolata sulla base dei costi degli studi, non superi le seguenti percentuali:

per le PMI, il 75% per gli studi preliminari ad attività di ricerca industriale e il 50% per gli studi preliminari ad attività di sviluppo sperimentale,

DOCUMENTO DI LAVORO PROGETTO PRELIMINARE

per le grandi imprese, il 65% per gli studi preliminari ad attività di ricerca industriale e il 35% per gli studi preliminari ad attività di sviluppo sperimentale.

5.2.3. Aiuti alle PMI per i costi dei diritti di proprietà industriale

Gli aiuti alle PMI per la copertura dei costi sostenuti per la concessione e il riconoscimento di brevetti e di altri diritti di proprietà industriale sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE a concorrenza degli stessi livelli di aiuto che sarebbero stati ammissibili per l'aiuto alla R&S per quanto riguarda le attività di ricerca all'origine di tali diritti di proprietà industriale.

Sono ammissibili i seguenti costi:

- a) tutti i costi sostenuti prima della concessione del diritto nella prima giurisdizione, ivi compresi i costi per la preparazione, la presentazione e il trattamento della domanda, nonché i costi per il rinnovo della domanda prima che il diritto venga concesso;
- b) i costi di traduzione e altri costi sostenuti al fine di ottenere la concessione o il riconoscimento del diritto in altre giurisdizioni;
- c) i costi sostenuti per dimostrare la validità del diritto nel quadro ufficiale del trattamento della domanda e di eventuali procedimenti di opposizione, anche qualora detti costi siano sostenuti dopo la concessione del diritto.

5.2.4. Aiuti alle nuove imprese innovatrici

Gli aiuti alle nuove imprese innovatrici sino a 1 milione di euro sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE purché il beneficiario sia conforme alla definizione di nuova impresa innovatrice e risponda alle seguenti condizioni:

per *nuova impresa innovatrice* si intende una piccola impresa esistente da meno di cinque anni al momento della concessione dell'aiuto e

i) per la quale lo Stato membro può dimostrare che nel prossimo futuro metterà a punto prodotti, servizi o processi tecnologicamente nuovi o sensibilmente migliorati rispetto alla situazione attuale del settore nella Comunità, e che comportano un rischio di insuccesso tecnologico o industriale oppure

ii) le cui spese di R&S rappresentano almeno il [15%] del totale delle spese di funzionamento.

Il beneficiario può fruire dell'aiuto soltanto una volta nel periodo in cui risponde alla definizione di nuova impresa innovatrice.

Dopo la concessione di detto aiuto il beneficiario può ricevere ulteriori aiuti di Stato esclusivamente

- i) [3] anni dopo la concessione dell'aiuto a titolo di nuova impresa innovatrice oppure
- ii) non appena il beneficiario può dimostrare di aver sostenuto costi ammissibili ad aiuti a favore dei progetti di R&S e pari ad almeno il doppio dell'importo di aiuto ricevuto a norma della presente disposizione.

5.2.5. Aiuti per l'innovazione dei processi e dell'organizzazione nei servizi

Gli aiuti per l'innovazione dei processi e dell'organizzazione nei servizi sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE con

DOCUMENTO DI LAVORO PROGETTO PRELIMINARE

un'intensità massima di aiuto pari al 25% per le PMI e al 15% per le grandi imprese. Le grandi imprese possono beneficiare di siffatti aiuti solo se collaborano con le PMI nell'attività sovvenzionata, mentre le PMI che collaborano devono sostenere almeno il 30% del totale dei costi ammissibili.

Per innovazione dei processi²⁹ si intende l'attuazione di metodi di produzione o di consegna nuovi o sensibilmente migliorati (in particolare con cambiamenti significativi per quanto riguarda le tecniche, le attrezzature e/o il software). Non sono considerati innovazione le modifiche o le migliorie di modesta entità, l'incremento delle capacità produttive o dei servizi dovuto all'introduzione di sistemi produttivi o logistici molto simili a quelli già in uso, l'abbandono di un processo finora in uso, la mera sostituzione o aggiunta di materiale, i cambiamenti dovuti solo all'andamento dei prezzi dei fattori produttivi, la personalizzazione, i cambiamenti regolari o ciclici, lo scambio di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati.

Per innovazione dell'organizzazione³⁰ si intende l'attuazione di un nuovo metodo organizzativo nelle pratiche commerciali, nell'organizzazione lavorativa o nelle relazioni esterne dell'impresa. Non sono considerati innovazione i cambiamenti di pratiche commerciali, di organizzazione lavorativa o di relazioni esterne basati su metodi organizzativi già in uso nell'impresa, i cambiamenti della strategia di gestione, le fusioni ed acquisizioni, l'abbandono di un processo finora in uso, la mera sostituzione o aggiunta di materiale, i cambiamenti dovuti solo all'andamento dei prezzi dei fattori produttivi, la personalizzazione, i cambiamenti regolari o ciclici, lo scambio di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati.

Non possono beneficiare di aiuti di Stato le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentano miglioramenti.

È necessario rispettare le seguenti condizioni:

- a) l'innovazione dell'organizzazione deve sempre essere legata all'uso e allo sfruttamento delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) con l'obiettivo di cambiare l'organizzazione;
- b) l'innovazione va formulata nel quadro di un progetto, dotato di un responsabile identificato e qualificato e con costi identificati;
- c) il progetto beneficiario dell'aiuto deve portare alla elaborazione di una norma, di un modello, di una metodologia o di un concetto commerciale, che si possa riprodurre in maniera sistematica e, ove possibile, omologare e depositare;
- d) l'innovazione dei processi o dell'organizzazione comporta una novità o un sensibile miglioramento rispetto alla situazione del settore nella Comunità. La novità può essere dimostrata dallo Stato membro ad esempio sulla base di una descrizione dettagliata dell'innovazione, messa a confronto con le altre tecniche dei processi o dell'organizzazione attualmente utilizzate da altre imprese dello stesso settore;
- e) il progetto di innovazione dei processi e dell'organizzazione deve prevedere una evidente componente di rischio, che può essere dimostrata dallo Stato membro sulla base dei seguenti fattori: i costi del progetto rispetto al fatturato dell'impresa, il tempo necessario per sviluppare il nuovo processo, i guadagni attesi dall'innovazione del processo rispetto ai costi del progetto, le probabilità di insuccesso.

²⁹ Cfr. definizione del manuale di Oslo, pagina 49.

³⁰ Cfr. definizione del manuale di Oslo, pagina 51.

DOCUMENTO DI LAVORO PROGETTO PRELIMINARE

In generale sono ammissibili gli stessi costi che sono ammissibili per gli aiuti ai progetti (cfr. punto 5.2.1). Tuttavia, in caso di innovazione dell'organizzazione, i costi degli strumenti e delle attrezzature coprono esclusivamente i costi degli strumenti e delle attrezzature TIC.

5.2.6. Aiuti ai servizi di consulenza e aiuti ai servizi di supporto all'innovazione

Gli aiuti ai servizi di consulenza e ai servizi di supporto all'innovazione sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE esclusivamente quando sono destinati alle PMI e non superano la soglia di 200 000 euro su un periodo di tre anni, purché siano rispettate le seguenti condizioni:

- sulla base di una gara d'appalto gli Stati membri stabiliscono annualmente un elenco di tutti gli organismi che ritengono qualificati per fornire alle PMI servizi di consulenza e di supporto all'innovazione. Per consentire alle PMI di reperire facilmente tali fornitori di servizi, va reso pubblico e accessibile alle PMI a livello nazionale un registro di intermediari dell'innovazione qualificati. Se possibile, tali intermediari dell'innovazione dovrebbero essere dotati di una certificazione nazionale o europea [in alternativa, se non è possibile pubblicare un elenco degli organismi qualificati o fornire una certificazione, si può concedere un aiuto in regime di cofinanziamento con il beneficiario dell'aiuto, che dovrebbe sostenere almeno il 25% del costo dei servizi acquistati dagli intermediari dell'innovazione].

Gli intermediari dell'innovazione devono divulgare il più possibile i risultati ottenuti dai progetti che hanno beneficiato di aiuti.

- Le PMI devono utilizzare gli aiuti di Stato ricevuti per acquistare a prezzi di mercato (o se il fornitore di servizi è un organismo senza scopo di lucro, a un prezzo che rifletta i costi effettivi più un ragionevole margine) i seguenti servizi:

- servizi di consulenza per le imprese: consulenza gestionale; assistenza tecnologica; servizi di trasferimento di tecnologie; formazione; consulenza in materia di acquisizione, protezione e commercializzazione dei diritti di proprietà intellettuale e di accordi di licenza; consulenza sull'uso delle norme;
- servizi di supporto all'innovazione: spazi per ufficio; banche dati; biblioteche tecniche; ricerche di mercato; servizi di garanzia, collaudo e certificazione della qualità.

5.2.7. Aiuti per il distacco di personale altamente qualificato

Gli aiuti per il distacco di personale altamente qualificato³¹ da un organismo senza scopo di lucro o una grande impresa a una PMI sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE, purché rispondano alle seguenti condizioni:

³¹ Per "distacco" si intende che il ricercatore lavora per la PMI durante un determinato periodo, dopo il quale ha il diritto di ritornare nell'impresa di provenienza.

DOCUMENTO DI LAVORO PROGETTO PRELIMINARE

per “personale altamente qualificato” si intendono ricercatori, ingegneri e responsabili di marketing forniti di titolo universitario e almeno 5 anni di esperienza professionale nel settore.

Le PMI che ricevono temporaneamente detto personale da un'università o da una grande impresa possono beneficiare di aiuti di Stato. Il personale distaccato deve essere stato assunto da almeno due anni nell'organismo senza scopo di lucro o nella grande impresa di provenienza; nella PMI non può sostituire altro personale, ma deve essere impiegato in una funzione di nuova creazione. Nell'impresa il personale deve dedicarsi alla RSI.

Sono ammissibili tutti i costi relativi al distaccamento e all'impiego del personale descritti sopra, compresi i costi del ricorso a una agenzia di collocamento, nonché un'indennità di mobilità per il personale distaccato. L'intensità massima dell'aiuto sarà pari al 50% dei costi ammissibili, per un periodo massimo di tre anni per impresa e per lavoratore distaccato.

La misura non consente di coprire i costi di consulenza (pagamento del servizio fornito dall'esperto, senza assumere l'esperto all'interno dell'impresa) in quanto tali, che sono soggetti alle regole sugli aiuti alle PMI.³²

5.2.8. Aiuti ai poli di innovazione

Può beneficiare di aiuti per la creazione, l'ampliamento e l'animazione di poli di innovazione esclusivamente la persona giuridica che gestisce il polo di innovazione. L'adesione al polo non deve essere soggetta a restrizioni. I membri del polo sono tenuti a pagare una tariffa per i servizi forniti dal polo, pari al prezzo di costo più un margine ragionevole.

I “poli di innovazione” possono essere descritti come raggruppamenti di imprese indipendenti - start-up di innovazione, piccole, medie e grandi imprese e organismi senza scopo di lucro -, che operano in un determinato settore o regione e mirano a stimolare attività di innovazione tramite la promozione di interazioni intensive, la condivisione delle strutture e lo scambio delle conoscenze, contribuendo efficacemente al trasferimento di tecnologie, alla messa in rete e alla diffusione delle informazioni tra le imprese del polo. È opportuno che lo Stato membro cerchi di creare un equilibrio adeguato nel polo tra PMI e grandi imprese per ottenere una certa massa critica, in particolare mediante la specializzazione in un determinato settore della RSI e tenendo conto dei poli esistenti nello Stato membro e a livello di Unione europea.

Gli aiuti agli investimenti possono essere concessi alla persona giuridica che crea o espande un polo di innovazione per le seguenti strutture:

- - strutture di formazione e centro di ricerca;
- - infrastrutture di ricerca ad accesso aperto: laboratorio, impianti di prova;
- - infrastrutture di rete a banda larga.

L'intensità massima dell'aiuto è pari al 15%. Se l'aiuto è concesso a una PMI, i massimali possono essere aumentati di 15 punti percentuali per un aiuto concesso a una piccola impresa e di 10 punti percentuali per un aiuto concesso a un'impresa media.

Sono ammissibili i costi relativi agli investimenti in terreni, edifici, macchinari ed impianti.

³² Attualmente: regolamento 70/2001.

DOCUMENTO DI LAVORO PROGETTO PRELIMINARE

Gli aiuti per l'animazione dei poli possono essere concessi alla persona giuridica che gestisce il polo di innovazione per l'animazione del polo, e in particolare per la messa in rete, il trasferimento di tecnologie e la formazione per un periodo massimo di cinque anni. Possono essere concessi i seguenti importi:

- costi di personale per un responsabile di progetto + un assistente l'anno;
- costi amministrativi fino a 5 000 euro annui per ciascun'impresa che ha un ufficio nel polo e ne sia una partecipante attiva, come dimostrato dalla partecipazione ad attività svolte nel polo (ad esempio, formazione, uso delle infrastrutture, partecipazione ai gruppi di lavoro e sessioni di messa in rete).

Quando notifihi aiuti agli investimenti o aiuti per l'animazione dei poli lo Stato membro è tenuto a fornire un'analisi della specializzazione tecnologica del polo di innovazione, del potenziale regionale, delle capacità di ricerca esistenti, della presenza nell'Unione europea di poli con finalità simili e del volume commerciale potenziale delle attività del polo.

6. COMPATIBILITÀ DEGLI AIUTI SOGGETTI AD UNA VALUTAZIONE DETTAGLIATA

6.1. Misure di aiuto soggette ad una valutazione dettagliata

La presente disciplina viene utilizzata per la valutazione di tutti gli aiuti a favore della ricerca, sviluppo e innovazione notificati alla Commissione. La Commissione effettuerà la valutazione comparativa illustrata nella parte 1 per tutte le notifiche. Tutti gli aiuti vengono valutati in base alle disposizioni di cui alla parte 5. In generale la Commissione ritiene che i criteri di compatibilità precisati nella parte 5 siano sufficienti per garantire che la valutazione comparativa dia esito favorevole.

Tuttavia, per le misure indicate in appresso, visto il rischio più elevato di distorsione della concorrenza, la Commissione effettuerà una valutazione più dettagliata.

Misure che rientrano nel campo di applicazione di un regolamento di esenzione per categoria

- tutte le misure notificate alla Commissione in base ad **un obbligo di notifica individuale degli aiuti** come previsto nel regolamento di esenzione per categoria.

Misure che rientrano nel campo di applicazione della presente disciplina:

Qualora l'importo di aiuto superi [5] milioni di EUR

- **aiuti a progetti³³ e studi di fattibilità** (importo dell'aiuto a favore di progetti più aiuto a favore di studi di fattibilità, per impresa)
- **innovazione dell'organizzazione o dei processi** in attività relative ai servizi (importo dell'aiuto per progetto e per impresa)
- **poli di innovazione** (per polo)

Misure che rientrano nel campo di applicazione di altre norme settoriali che rinviando alla presente disciplina:

- tutte le misure che prevedono una notifica e una valutazione individuali a norma della disciplina sulla RSI.

³³ Per i progetti EUREKA tale massimale è fissato a 10 milioni di EUR.

DOCUMENTO DI LAVORO PROGETTO PRELIMINARE

Lo scopo di tale valutazione dettagliata è quello di assicurarsi che importi elevati di aiuti alla RSI non falsino la concorrenza in misura contraria al comune interesse, ma che contribuiscano effettivamente, nell'insieme, a detto interesse. Questo avviene quando i vantaggi derivanti dagli aiuti di Stato in termini di RSI supplementare superano gli effetti negativi per la concorrenza e gli scambi.

La valutazione dettagliata è una valutazione proporzionata, che dipende dalle potenzialità di distorsione della misura. Di conseguenza, il fatto che verrà effettuata una valutazione dettagliata non implica necessariamente l'avvio di un procedimento di indagine formale, anche se ciò è possibile per determinate misure.

Inoltre, e a condizione che gli Stati membri garantiscano piena cooperazione e forniscano informazioni adeguate, la Commissione si adopererà per condurre tempestivamente l'indagine volta ad accertare la necessità dei progetti in questione.

6.2. Metodologia della valutazione dettagliata: criteri relativi alla RSI per la valutazione economica di determinati casi individuali

La Commissione ritiene che un aumento del livello di attività di RSI nell'UE sia nel comune interesse della Comunità in quanto è probabile che contribuisca in maniera significativa alla crescita, al benessere e allo sviluppo sostenibile. In questo contesto, la Commissione riconosce che gli aiuti di Stato possono svolgere un ruolo positivo se sono ben mirati e determinano per le imprese il giusto incentivo ad aumentare la RSI. Tuttavia, gli aiuti di Stato possono anche provocare significative distorsioni della concorrenza che devono essere prese in considerazione.

La Commissione presenta in appresso orientamenti relativi al tipo di informazioni che può richiedere e alla metodologia che seguirà per le misure sottoposte ad una valutazione dettagliata. Tali orientamenti sono destinati ad assicurare la prevedibilità delle motivazioni nelle decisioni della Commissione, in modo trasparente, prevedibile e coerente con la certezza del diritto.

La valutazione dettagliata verrà condotta sulla base dei seguenti elementi positivi e negativi, che si applicheranno in aggiunta ai criteri precisati nella parte 5. In alcuni casi, l'applicabilità ed l'importanza accordata a tali elementi possono dipendere dalla forma o dall'obiettivo degli aiuti. Il livello della valutazione della Commissione sarà proporzionato al rischio di distorsione di concorrenza. Questo significa che la valutazione dettagliata non esigerà necessariamente che siano rispettati tutti i criteri indicati in appresso; l'ambito dell'analisi dipenderà dalla natura del caso. È pertanto probabile che gli aiuti di Stato alle attività che sono molto lontane dal mercato non determini un'analisi molto approfondita.

Gli Stati membri sono invitati a fornire tutti gli elementi che ritengono utili per la valutazione del caso. Sono invitati, in particolare, a basarsi su valutazioni di schemi o di misure di aiuto di Stato precedenti, valutazioni di impatto effettuate dalle autorità che concedono gli aiuti, valutazioni di rischio, relazioni finanziarie, piani di sviluppo interni che qualsiasi impresa dovrebbe realizzare per progetti importanti, pareri di esperti ed altri studi in materia di RSI.

6.3. Effetti positivi degli aiuti

Il fatto che gli aiuti inducano le imprese a svolgere attività di RSI nella Comunità che non avrebbero altrimenti svolto costituisce il principale elemento positivo da prendere in considerazione nel valutare la compatibilità degli aiuti.

In tale contesto, la Commissione terrà conto in particolare dei seguenti fattori:

DOCUMENTO DI LAVORO PROGETTO PRELIMINARE

- l'aumento netto delle attività di RSI svolte dall'impresa;
- il contributo della misura al miglioramento complessivo del settore interessato per quanto riguarda il livello di RSI;
- il contributo della misura al miglioramento della situazione comunitaria per quanto riguarda la RSI nel contesto internazionale.

6.3.1. Esistenza di un fallimento del mercato

Come specificato nella parte 1, gli aiuti di Stato possono essere necessari per accrescere la RSI nell'economia soltanto nella misura in cui il mercato non riesce, da solo, a conseguire un risultato ottimale. È accertato che determinati fallimenti del mercato ostacolano il livello globale di RSI nella Comunità. Tuttavia, non tutte le imprese e non tutti i settori dell'economia si trovano ad affrontare tali fallimenti del mercato della stessa portata. Di conseguenza, per quanto riguarda le misure soggette ad una valutazione dettagliata, lo Stato membro dovrebbe fornire informazioni adeguate se gli aiuti riguardano un fallimento generale del mercato relativo alla RSI nella Comunità o uno specifico fallimento del mercato.

A seconda dello specifico fallimento del mercato in questione, la Commissione prenderà in considerazione i seguenti elementi:

- **Ricaduta delle conoscenze:** livello previsto di diffusione delle informazioni; specificità delle conoscenze create; disponibilità di tutela dei diritti di proprietà intellettuale.
- **Informazioni imperfette ed asimmetriche:** livello di rischio e complessità della ricerca; necessità di finanziamenti esterni; caratteristiche del beneficiario degli aiuti per ricevere finanziamenti esterni.
- **Mancanza di coordinamento:** numero di imprese cooperanti; intensità della cooperazione; divergenze tra partner cooperanti; problemi nella redazione dei contratti; problemi di terzi per coordinare la cooperazione.

6.3.2. Strumento adeguato

Gli aiuti di Stato a favore della RSI possono essere autorizzati a norma dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) del trattato CE quando è necessario conseguire un obiettivo di interesse comune, in deroga al divieto generale degli aiuti di Stato. Un elemento importante della valutazione comparativa consiste nel determinare se e in quale misura un aiuto di Stato a favore della RSI possa essere considerato uno strumento adeguato per aumentare le attività di RSI, dato che altri strumenti meno distortivi possono ottenere i medesimi risultati.

Nell'analisi della compatibilità la Commissione terrà conto, in particolare, delle valutazioni d'impatto della misura proposta eventualmente realizzate dallo Stato membro interessato. Saranno considerate strumenti adeguati le misure per le quali lo Stato membro abbia preso in considerazione azioni alternative e per le quali i vantaggi derivanti dal ricorso ad uno strumento selettivo come l'aiuto di Stato siano stati constatati e comunicati alla Commissione.

6.3.3. Effetto di incentivazione e necessità degli aiuti

L'analisi dell'effetto di incentivazione della misura di aiuto è la condizione più importante nell'analisi degli aiuti di Stato a favore della RSI. L'individuazione dell'effetto di

DOCUMENTO DI LAVORO PROGETTO PRELIMINARE

incentivazione **consiste** nel valutare se gli aiuti previsti indurranno le imprese a svolgere attività di RSI che non avrebbero altrimenti svolto.

Nella parte 5.1.1 figura una serie di indicatori che la Commissione può considerare come dimostrazione di un effetto di incentivazione. Tuttavia, quando una misura è oggetto di una valutazione dettagliata, la Commissione ritiene che sia necessaria un'analisi più precisa dell'effetto di incentivazione onde evitare indebite distorsioni della concorrenza.

Oltre agli indicatori di cui alla parte 5.1.1, nella sua analisi la Commissione prenderà in considerazione gli elementi elencati in appresso.

- **Specificazione del cambiamento previsto:** il cambiamento di comportamento a cui mirano gli aiuti di Stato nel caso notificato deve essere ben specificato (nuovo progetto avviato a seguito degli aiuti, potenziamento della portata o del ritmo di un progetto).
- **Analisi controfattuale:** il cambiamento di comportamento deve essere individuato mediante un'analisi controfattuale che valuti quale sarebbe il livello di attività prevista con e senza aiuti. La differenza tra le due ipotesi è considerata come l'impatto della misura di aiuto e ne illustra l'effetto di incentivazione.
- **Livello di redditività:** se l'avvio di un progetto non è di per sé redditizio per un'impresa, è più probabile che gli aiuti abbiano un effetto di incentivazione. Per valutare la redditività complessiva del progetto (o la mancanza di redditività), possono essere utilizzati metodi di valutazione che sono prassi corrente nell'industria specifica interessata³⁴.
- **Importo dell'investimento e tempistica dei flussi di cassa:** elevati investimenti di avvio, basso livello di flussi di cassa disponibili ed una parte significativa di flussi di cassa attesi in un futuro molto lontano sono considerati elementi positivi nella valutazione dell'effetto di incentivazione.
- **Livello di rischio connesso al progetto di ricerca:** sulla base, ad esempio, di studi di fattibilità, di analisi del rischio e di pareri di esperti, la valutazione del rischio del progetto terrà conto, in particolare, dell'irreversibilità dell'investimento, della probabilità di insuccesso commerciale, del rischio di una produttività inferiore al previsto, del rischio che la realizzazione del progetto penalizzi altre attività e del rischio che i costi del progetto penalizzino la redditività finanziaria dell'impresa.
- **Valutazione continua:** misure per le quali sono previsti progetti pilota (di portata limitata) o che definiscono tappe fondamentali ben precise che determinano la sospensione del progetto in caso di insuccesso e per le quali è previsto un controllo a posteriori pubblicamente disponibile sono considerate in maniera più positiva per quanto riguarda la valutazione dell'effetto di incentivazione.

³⁴ Tra questi possono essere compresi i metodi per valutare il valore attuale netto (VAN) del progetto; la somma del previsto flusso di cassa attualizzato (investimento meno costi di investimento), il tasso interno di rendimento (TIR) o il rendimento del capitale investito (RCI). Potrebbero servire come prova relazioni finanziarie e piani aziendali interni contenenti informazioni sulle previsioni della domanda; previsioni di spesa; previsioni finanziarie (ad esempio VAN, TIR, RCI), documenti presentati ad un comitato d'investimento e che elaborano vari scenari di investimento o documenti forniti ai mercati finanziari.

DOCUMENTO DI LAVORO
PROGETTO PRELIMINARE

6.3.4. Proporzionalità degli aiuti

Indipendentemente dalle condizioni indicate nella parte 5, lo Stato membro interessato dovrebbe fornire le seguenti informazioni supplementari:

- **Procedura di selezione aperta:** qualora vi siano più candidati (potenziali) per realizzare un progetto di RSI in uno Stato membro, è più probabile che il criterio della proporzionalità sia rispettato se il progetto è stato assegnato sulla base di una procedura di gara aperta.
- **Aiuti limitati al minimo indispensabile:** In altri casi, gli Stati membri devono spiegare come è stato calcolato l'importo concesso in modo da garantire che esso sia limitato al minimo indispensabile. Gli Stati membri possono fare riferimento, in particolare, agli elementi di prova di cui al punto 6.5. ("effetto di incentivazione").

6.4. Analisi della distorsione della concorrenza e degli scambi

Nel valutare gli effetti negativi della misura di aiuto, la Commissione concentrerà la propria analisi delle distorsioni della concorrenza sugli effetti che gli aiuti a favore della RSI avranno prevedibilmente sulla concorrenza tra imprese sui mercati del prodotto interessati.

L'incidenza sulla concorrenza nel processo di innovazione, ossia la concorrenza in termini di RSI che ha luogo a monte dei mercati del prodotto, sarà rilevante se ha un impatto prevedibile sull'esito della concorrenza futura sul mercato del prodotto. In certi casi gli risultati stessi di RSI, ad esempio sotto forma di diritti di proprietà intellettuale, sono oggetto di scambi sui cosiddetti mercati delle tecnologie, ad esempio attraverso la concessione di licenze sui brevetti. In questi casi, la Commissione può considerare anche l'effetto degli aiuti sulla concorrenza nei mercati delle tecnologie.

L'impatto della RSI sui mercati del prodotto è estremamente dinamico e l'analisi deve pertanto essere orientata agli sviluppi futuri. La stessa fonte di attività innovativa può spesso essere associata a diversi mercati futuri del prodotto. In tal caso, si dovrebbe prendere in considerazione l'impatto degli aiuti di Stato sui vari mercati interessati.

Gli aiuti a favore della RSI possono falsare la concorrenza sui mercati del prodotto in tre modi distinti:

- 1) possono distorcere gli incentivi dinamici ad investire degli operatori del mercato (effetto di espulsione/esclusione);
- 2) possono creare o mantenere posizioni di potere di mercato;
- 3) possono conservare una struttura di mercato inefficiente.

Gli aiuti di Stato possono avere un effetto negativo anche sugli scambi nel mercato comune. In particolare qualora gli aiuti a favore della RSI determinino un'espulsione/esclusione dei concorrenti, le misure di aiuto possono essenzialmente portare ad uno spostamento dei flussi di scambio e alla delocalizzazione dell'attività economica.

DOCUMENTO DI LAVORO
PROGETTO PRELIMINARE

6.4.1. *Distorsione degli incentivi dinamici*

La preoccupazione principale relativa alla concessione alle imprese di aiuti a favore della RSI è il fatto che vengono distorti gli incentivi dinamici all'investimento dei concorrenti. Quando un'impresa riceve aiuti, ciò generalmente aumenta la probabilità che essa svolga con successo attività di RSI e che, di conseguenza, cresca in futuro la sua presenza sul mercato del prodotto o dei prodotti. Questa maggiore presenza può indurre i concorrenti a ridurre la portata dei loro programmi d'investimento originali (effetto di espulsione/esclusione).

Nella sua analisi, la Commissione terrà conto in particolare dei seguenti fattori.

- **Importo degli aiuti:** è più probabile che le misure di aiuto che prevedono importi di aiuto significativi determinino effetti di espulsione/esclusione significativi. L'importanza dell'importo degli aiuti verrà misurata facendo riferimento alla spesa privata complessiva per R&S nel settore e all'importo speso dai principali operatori.
- **Prossimità al mercato/categoria degli aiuti:** quanto più la misura di aiuto è destinata ad attività di RSI prossime al mercato, tanto maggiore è la possibilità che determini significativi effetti di espulsione/esclusione.
- **Procedura di selezione aperta:** qualora i progetti di ricerca sovvenzionati siano oggetto di una procedura di gara o qualora la sovvenzione sia concessa sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori, la Commissione adotterà una posizione più favorevole.
- **Barriere all'uscita:** è più probabile che i concorrenti mantengano (o addirittura aumentino) i propri piani di investimento quando le barriere all'uscita rispetto al processo di innovazione sono elevate. Ciò può avvenire quando molti degli investimenti precedenti dei concorrenti sono vincolati ad un particolare percorso di RSI.
- **Incentivi a competere per un mercato futuro:** gli aiuti a favore della RSI possono determinare una situazione in cui i concorrenti del beneficiario degli aiuti rinunciano a competere per un mercato futuro perché il vantaggio fornito dagli aiuti (in termini di gradi di progresso tecnologico o di tempi) riduce le loro possibilità di entrare con profitto su detto mercato futuro.
- **Differenziazione del prodotto ed intensità della concorrenza.** Qualora l'innovazione del prodotto riguardi soprattutto lo sviluppo di prodotti differenziati (rispetto, ad esempio, a marche, standard, tecnologie, gruppi di consumatori distinti) è meno probabile che i concorrenti ne risentano. Lo stesso vale in caso di presenza sul mercato di numerosi concorrenti.

6.4.2. *Creazione di potere di mercato*

Gli aiuti a sostegno della RSI possono avere effetti distorsivi in termini di aumento o mantenimento del grado di potere di mercato sui mercati del prodotto. Il potere di mercato è il potere di influenzare i prezzi di mercato, la produzione, la varietà o la qualità di beni e servizi o altri parametri di concorrenza per un periodo di tempo significativo, a scapito dei consumatori. La Commissione valuterà il potere di mercato prima che gli aiuti vengano concessi ed il cambiamento di potere di mercato che può essere previsto a seguito degli aiuti.

DOCUMENTO DI LAVORO PROGETTO PRELIMINARE

La Commissione esprime delle riserve soprattutto in merito alle misure a favore della RSI che consentono al beneficiario degli aiuti di trasferire o di rafforzare sui futuri mercati del prodotto il potere di mercato che detiene sui mercati del prodotto esistenti. È pertanto improbabile che la Commissione individui problemi a livello di concorrenza relativamente al potere di mercato sui mercati in cui ogni beneficiario degli aiuti ha una quota di mercato inferiore al [25%] e sui mercati la cui concentrazione, in base all'indice di Herfindahl-Hirschman (HHI), è inferiore a [2000].

Nella sua analisi, la Commissione terrà conto in particolare dei seguenti fattori.

- **Potere di mercato del beneficiario degli aiuti e struttura del mercato:** qualora il destinatario sia già dominante su un mercato del prodotto, la misura di aiuto può rafforzare questa posizione dominante indebolendo ulteriormente le restrizioni a livello di concorrenza che i concorrenti possono esercitare sull'impresa beneficiaria degli aiuti. Analogamente, le misure di aiuto di Stato possono avere un'incidenza significativa nei mercati oligopolistici dove sono attivi soltanto alcuni operatori.
- **Livello delle barriere all'entrata:** Nel campo della RSI possono esistere significative barriere all'ingresso sul mercato per i nuovi concorrenti. Tra queste barriere sono comprese le barriere all'ingresso di natura giuridica (in particolare i diritti di proprietà intellettuale), le economie di scala e di ambito, le barriere all'accesso alle reti e all'infrastruttura ed altre barriere strategiche all'ingresso o all'espansione.
- **Potere contrattuale dell'acquirente:** Il potere di mercato di un'impresa può essere limitato anche dalla posizione di mercato degli acquirenti. La presenza di acquirenti forti può servire a controbilanciare l'esistenza di una forte posizione di mercato se gli acquirenti verosimilmente cercheranno di mantenere una concorrenza sufficiente sul mercato.
- **Processo di selezione:** Possono suscitare riserve da parte della Commissione le misure di aiuto che consentono alle imprese con una forte posizione di mercato di influire sul processo di selezione, ad esempio mediante il diritto di raccomandare imprese in tale processo o di influenzare il percorso di ricerca in un modo da scoraggiare percorsi alternativi per motivi ingiustificati.

6.4.3. Mantenimento di strutture di mercato inefficienti

Gli aiuti a favore della RSI, se non sono correttamente indirizzati, possono sostenere operatori inefficienti e quindi strutture di mercato nelle quali molti sono significativamente al di sotto del livello di efficienza. Nella sua analisi la Commissione valuterà in particolare se gli aiuti sono concessi in mercati caratterizzati da sovraccapacità, ad industrie in declino o in settori sensibili. Le situazioni in cui gli aiuti a favore della RSI sono volti a modificare le dinamiche di crescita del settore, in particolare introducendo nuove tecnologie suscitano meno riserve.

6.5. Valutazione comparativa e decisione

In base agli elementi positivi e negativi summenzionati, la Commissione effettuerà una valutazione comparativa degli effetti della misura e stabilirà se le distorsioni che ne derivano incidano sulle condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse. L'analisi di ogni singolo caso si baserà su una valutazione complessiva dei prevedibili effetti positivi e

DOCUMENTO DI LAVORO PROGETTO PRELIMINARE

negativi degli aiuti di Stato. A tale scopo la Commissione non utilizzerà i criteri sopra specificati in modo meccanico, ma effettuerà una valutazione complessiva secondo il principio di proporzionalità.

La Commissione può approvare la misura di aiuto notificata senza avviare un procedimento di indagine formale o, in seguito al procedimento di indagine formale previsto all'articolo 6 del regolamento n. 659/1999³⁵, decidere di chiudere il caso con una decisione ai sensi dell'articolo 7 di detto regolamento. Qualora subordini una decisione favorevole a condizioni, come previsto all'articolo 7, paragrafo 4 del suddetto regolamento, la Commissione può, in particolare, prevedere di imporre le seguenti condizioni, che devono limitare le potenziali distorsioni o effetti sugli scambi ed essere proporzionate:

- intensità di aiuto inferiori alle intensità massime consentite, previste nella parte 5, compresi i meccanismi di recupero e le diverse condizioni di rimborso degli anticipi rimborsabili;
- diffusione dei risultati, collaborazione ed altri impegni relativi al comportamento del beneficiario;
- separazione dei conti onde evitare sovvenzioni incrociate da un mercato ad un altro, qualora il beneficiario operi su diversi mercati;
- nessuna discriminazione nei confronti di altri potenziali beneficiari (riduzione della selettività).

7. CUMULO

Per quanto riguarda il cumulo, i massimali di aiuto fissati dalla presente disciplina si applicano a prescindere dal fatto che il sostegno al progetto sia finanziato interamente con risorse statali ovvero sia finanziato in parte dalla Comunità.

Quando le spese ammissibili ad aiuti a favore della RSI sono totalmente o parzialmente ammissibili ad aiuti aventi altre finalità, alla parte comune si applica il massimale più favorevole in base alle norme applicabili.

Gli aiuti a favore della RSI non possono essere cumulati con il sostegno “de minimis” a favore delle stesse spese ammissibili onde evitare che vengano eluse le intensità massime di aiuto stabilite nella presente disciplina.

8. DISPOSIZIONI SPECIALI PER L'AGRICOLTURA

Per quanto riguarda gli aiuti alle attività di R&S riguardanti i prodotti di cui all'elenco dell'allegato I del trattato CE, e in deroga ai limiti di intensità di aiuto o alle maggiorazioni specificate nella presente disciplina, la Commissione continuerà ad autorizzare, anche nel caso di attività di R&S effettuata da imprese, un'intensità di aiuto fino al 100%, a condizione comunque che vengano soddisfatti i seguenti quattro criteri:

- gli aiuti sono di interesse generale per il particolare settore o sottosettore interessato;

³⁵ Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999 recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE, GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1.

DOCUMENTO DI LAVORO PROGETTO PRELIMINARE

- vengono pubblicate su Internet, prima dell’inizio della ricerca, informazioni sul fatto che la ricerca verrà effettuata e a quale scopo; viene precisata una data approssimativa dei risultati previsti e del loro luogo di pubblicazione su Internet e viene specificato che i risultati saranno disponibili gratuitamente;
- i risultati della ricerca sono messi a disposizione su Internet per un periodo di almeno 5 anni. Tali informazioni su Internet saranno pubblicate simultaneamente alle altre informazioni eventualmente fornite ai membri di organismi specifici.
- gli aiuti saranno concessi direttamente all’istituzione o all’ente di ricerca e non devono comportare la concessione diretta di aiuti non connessi a ricerca a favore di un’impresa di produzione o trasformazione di prodotti agricoli, né fornire sostegno in termini di prezzo ai produttori di tali prodotti.

Gli aiuti alle attività di R&S riguardanti i prodotti di cui all’allegato I che non soddisfano i suddetti criteri sono esaminati in base alle normali regole della presente disciplina.

9. DISPOSIZIONI FINALI

9.1. Monitoraggio e relazioni

In linea con le disposizioni del regolamento n. 659/1999 del Consiglio³⁶ e del regolamento n. 794/2004 della Commissione³⁷, gli Stati membri presentano relazioni annuali alla Commissione.

Oltre a quanto previsto dalle suddette disposizioni, le relazioni annuali relative a misure di aiuto a favore della RSI conterranno per ciascuna misura, compresa la concessione di aiuti a norma di un regime approvato, le seguenti informazioni:

- il nome del beneficiario;
- la denominazione del progetto/misura sovvenzionata;
- l’importo degli aiuti per beneficiario o, in caso di aiuti a favore di poli di innovazione³⁸, per polo;
- l’intensità degli aiuti;
- i settori di attività nei quali vengono realizzati i progetti sovvenzionati.

Per tutti gli aiuti concessi nel quadro di un regime autorizzato di aiuti ad imprese di grandi dimensioni, gli Stati membri sono inoltre tenuti a specificare nella relazione annuale in che modo sia stato rispettato il criterio dell’effetto d’incentivazione.

³⁶ Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999 recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del trattato CE, GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1.

³⁷ Regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del trattato CE, GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1.

³⁸ Cfr. punto 5.2.8.

DOCUMENTO DI LAVORO PROGETTO PRELIMINARE

Per tutti i progetti di aiuto autorizzati ai sensi della presente disciplina e che superano la soglia per la notificazione individuale degli aiuti – sia che vengano notificati come singoli aiuti, nel quadro di un regime autorizzato, ovvero come aiuti ad hoc al di fuori di un regime – la relazione annuale deve dimostrare che i costi ritenuti ammissibili erano necessari alla realizzazione del progetto e che sono stati calcolati in conformità della prassi contabile normalmente seguita dai partecipanti e certificati come tali da un revisore contabile indipendente.

Ogni qualvolta gli aiuti a favore della RSI sono concessi in base a regimi di aiuti non soggetti all'obbligo di notifica individuale e superano i seguenti importi:

- per aiuti a favore di progetti³⁹ e studi di fattibilità⁴⁰, un importo supplementare di aiuti per impresa e per progetto di [3 milioni di EUR];
- per tutte le altre misure, un importo di 1 milione di EUR per impresa o, per gli aiuti a favore di poli di innovazione⁴¹, per polo.

Gli Stati membri, entro venti giorni lavorativi dalla concessione degli aiuti da parte dell'autorità competente, devono fornire alla Commissione le informazioni richieste nel modulo standard di cui all'allegato della presente disciplina. Tali informazioni saranno disponibili in forma sintetica sul sito della Commissione (<http://europa.eu.int/comm/competition/>).

Gli Stati membri sono tenuti a conservare registrazioni dettagliate relative alla concessione di aiuti per tutte siffatte misure. Tali registrazioni, che devono contenere tutte le informazioni necessarie per accertare il rispetto dell'intensità di aiuto massima ammissibile, devono essere conservate per dieci anni dalla data di concessione degli aiuti.

9.2. Opportune misure

Ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 1 del trattato CE, la Commissione propone agli Stati membri per quanto riguarda i rispettivi regimi di aiuto alla ricerca e allo sviluppo, le opportune misure indicate in appresso.

Al fine di conformarsi alle disposizioni della presente disciplina, gli Stati membri provvedono a modificare, se necessario, i predetti regimi onde armonizzarli con la presente disciplina entro dodici mesi dalla sua entrata in vigore, ad eccezione dell'obbligo di presentare relazioni annuali più dettagliate e dell'obbligo di fornire informazioni supplementari su determinati progetti, che dovrebbero applicarsi ai regimi di aiuti esistenti entro sei mesi dalla sua entrata in vigore.

Gli Stati membri sono invitati ad esprimere il loro esplicito e incondizionato consenso pieno ed esplicito alle opportune misure proposte entro due mesi dalla data di pubblicazione della presente disciplina. In caso di mancata risposta, la Commissione riterrà che lo Stato membro in questione non concorda con le misure proposte.

³⁹ Cfr. punto 5.2.1.

⁴⁰ Cfr. punto 5.2.1.

⁴¹ Cfr. punto 5.2.8.

9.3. Entrata in vigore, validità e revisione

La presente disciplina entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* e sostituirà la disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo.

La presente disciplina scadrà il 31 dicembre [2013]. Prima di tale data la Commissione, consultati gli Stati membri, potrà apportarvi modifiche per importanti ragioni attinenti alla politica di concorrenza e alla politica di ricerca ovvero al fine di tener conto di altre politiche comunitarie o di impegni assunti a livello internazionale. La Commissione riesaminerà la presente disciplina tre anni dopo la sua entrata in vigore.

La Commissione applicherà la presente disciplina a tutti i progetti di aiuto notificati e rispetto ai quali è chiamata ad adottare una decisione dopo la pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*, anche nel caso in cui i progetti siano stati notificati prima della pubblicazione.

In linea con la comunicazione della Commissione relativa alla determinazione delle norme applicabili alla valutazione degli aiuti di Stato illegalmente concessi (*consecutio legis*)⁴², la Commissione applicherà in caso di aiuti non notificati:

- la presente disciplina se gli aiuti sono stati concessi dopo la sua entrata in vigore;
- la disciplina in vigore al momento della concessione degli aiuti, in tutti gli altri casi.

⁴² GU C 119 del 22.5.2002, pag. 22.

DOCUMENTO DI LAVORO
PROGETTO PRELIMINARE

ALLEGATO

**Modulo per la comunicazione di informazioni sintetiche sugli aiuti conformemente
all'obbligo di fornire informazioni supplementari (punto 9.1)**

- 1) Aiuti a favore di (denominazione dell'impresa beneficiaria/delle imprese beneficiarie degli aiuti, PMI o non PMI):
- 2) Riferimento al regime di aiuti (riferimento, quale utilizzato dalla Commissione, al regime o ai regimi esistenti in base ai quali vengono concessi gli aiuti):
- 3) Enti pubblici che erogano l'aiuto (denominazione e dati della/e autorità erogatrice/i):
- 4) Stato membro nel quale viene effettuato il progetto o la misura sovvenzionata:
- 5) Tipo di progetto o misura:
- 6) Breve descrizione del progetto o della misura:
- 7) Ove applicabile, costi ammissibili (in EUR):
- 8) Importo (lordo) attualizzato dell'aiuto in EUR:
- 9) Intensità di aiuto (% in equivalente sovvenzione lordo):
- 10) Condizioni cui è subordinata l'erogazione dell'aiuto previsto (se del caso):
- 11) Date previste di inizio e di conclusione del progetto o della misura:
- 12) Data di concessione dell'aiuto: